

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0175/2001

17 maggio 2001

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010
(COM(2001) 31 – C5-0032/2001 – 2001/0029(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Riitta Myller

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA LEGISLATIVA	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	98
MOTIVAZIONE.....	99
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA	101
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.....	112
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO	127
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	136

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 26 gennaio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 3 del trattato CE, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM(2001) 31 - 2001/0029 (COD)).

Nella seduta del 31 gennaio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, nonché alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (C5-0032/2001).

Nella seduta del 15 marzo 2001 la Presidente del Parlamento europeo ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 4 aprile 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatrice Riitta Myller.

Nelle riunioni dell'11 luglio 2000, 18 settembre 2000, 24 gennaio 2001, 22 marzo 2001, 25 aprile 2001 e 14 maggio 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 36 voti favorevoli, 6 contrari e 12 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Guido Sacconi, Alexander de Roo e Ria G.H.C. Oomen-Ruijten vicepresidenti), Riitta Myller (relatrice), Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, Hiltrud Breyer, Niels Busk (in sostituzione di Frédérique Ries), Dorette Corbey, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di John Bowis), Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Anneli Hulthén, Marie Anne Isler Béguin, Christa Kläß, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Erik Meijer (in sostituzione di Mihail Papayannakis), Jorge Moreira da Silva, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Eija-Riitta Anneli Korhola), Paul Rübig (in sostituzione di Marialiese Flemming, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jean Saint-Josse, Jacques Santkin (in sostituzione di Carlos Lage), Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Dagmar Roth-Behrendt) e Phillip Whitehead.

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per le petizioni sono allegati alla presente relazione.

La relazione è stata depositata il 17 maggio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM(2001) 31 – C5-0032/2001 – 2001/0029(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

1 bis. Le risorse naturali del pianeta sono un bene inalienabile che appartiene all'umanità e ogni generazione che ne usufruisce è tenuta a conservarlo e a trasmetterlo a quelle future.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 2

Considerando 7

(7) Gli obiettivi, le priorità e le azioni contemplate dalla presente decisione si applicheranno alla Comunità allargata.

(7) Gli obiettivi, le priorità, **le strategie tematiche** e le azioni contemplate dalla presente decisione si applicheranno alla Comunità allargata. **Le strategie tematiche si articoleranno in i) obiettivi ecologici qualitativi e quantitativi ed obiettivi settoriali; ii) valutazione della situazione mediante appositi parametri; iii) valutazione dell'efficacia della strategia prescelta.**

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire le strategie in questione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 3
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) È necessario un monitoraggio costante e un controllo a posteriori dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente.

Motivazione

Tramite le petizioni al Parlamento europeo, i cittadini denunciano vieppiù il mancato rispetto, se non addirittura la violazione, delle norme comunitarie in materia di ambiente. È perciò necessario un controllo a posteriori.

Emendamento 4
Considerando 8

(8) La legislazione rimane l'elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale e la completa e corretta attuazione delle normative esistenti ***sarà una priorità.***

(8) La legislazione rimane l'elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale. ***Tuttavia è una realtà che esistono ripetuti inadempimenti della normativa da parte di alcuni Stati membri. Pertanto non solo sarà essenziale la completa e corretta attuazione delle normative esistenti, ma anche l'impulso a procedure sanzionatorie più rapide ed efficaci e la completa e corretta attuazione delle normative esistenti. A questo scopo la Commissione manterrà un dialogo permanente con gli Stati membri e un controllo dell'applicazione pratica del diritto comunitario in materia ambientale. La Commissione prenderà pertanto le misure necessarie per disporre di personale qualificato sufficiente.***

Motivazione

Si giustifica con i dati relativi all'attuale inadempienza al diritto comunitario ambientale da parte degli Stati membri.

Non solo è importante assicurare la trasposizione del diritto comunitario nel diritto nazionale ma è anche fondamentale seguire l'applicazione pratica del diritto ambientale comunitario. Di qui l'opportunità di evidenziare la necessità di disporre delle risorse umane necessarie.

Emendamento 5
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La Commissione terrà informato il Parlamento circa i progressi e le difficoltà incontrate nello svolgere questi compiti per conseguire l'adempimento della legislazione.

Motivazione

Va sottolineata l'importanza del fatto che la Commissione deve rendere conto al Parlamento.

Emendamento 6
Considerando 9

(9) L'integrazione delle considerazioni ambientali nelle politiche economiche e sociali è fondamentale per affrontare le cause delle pressioni ambientali e in questo senso sono necessari ulteriori progressi.

(9) Promuovere e appoggiare lo sviluppo e l'applicazione di strategie di integrazione dei problemi ambientali nelle politiche settoriali pertinenti, nell'intento di dare impulso a uno sviluppo sostenibile specialmente attraverso una definizione chiara dei casi in cui dette politiche contribuiscono ad aggravare i problemi esistenti o a crearne di nuovi.

Motivazione

Non solo si deve integrare l'aspetto ambientale nelle altre politiche ma è anche necessario valutare come le altre politiche possono incidere sugli aspetti ambientali.

Emendamento 7
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) I progetti e i programmi finanziati dall'Unione europea devono tenere debitamente conto dei criteri ambientali; qualora il loro impatto sull'ambiente si riveli negativo, le sovvenzioni possono essere ritirate.

Motivazione

Spesso i firmatari si stupiscono del fatto che taluni progetti nocivi all'ambiente si avvalgano del contributo finanziario della Comunità.

Emendamento 8
Considerando 13

(13) È possibile prevenire i cambiamenti climatici senza ridurre il tasso di crescita e la prosperità dissociando la crescita economica **dalla produzione di emissioni.**

(13) È possibile prevenire i cambiamenti climatici senza ridurre il tasso di crescita e la prosperità dissociando la crescita economica **dell'intensità dell'impiego delle risorse naturali e delle materie prime, applicando criteri d'efficienza ai mezzi di produzione.**

Motivazione

Deve essere chiaro che l'integrazione dell'aspetto ambientale non deve dar luogo a decelerazione economica. È anche importante applicare criteri di efficienza all'impiego delle risorse naturali e delle materie prime.

Emendamento 9
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) L'importanza delle materie prime rinnovabili aumenta nel quadro degli sforzi per la realizzazione di un sistema economico più sostenibile. Soprattutto la biomassa ottenuta dalla silvicoltura e dall'agricoltura dovrebbe acquisire un'importanza crescente nella produzione di energia, sostituendosi ai combustibili fossili e riducendo nel contempo le emissioni di biossido di carbonio nell'atmosfera, nonché migliorando l'autonomia energetica dell'Unione. Promuovere l'impiego di risorse naturali rinnovabili significa salvaguardare le possibilità di sussistenza del mondo rurale. È opportuno che l'Unione europea promuova tale sviluppo.

Motivazione

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili riveste una grande importanza proprio per il mondo rurale.

Emendamento 10
Considerando 14

(14) L'esistenza di sistemi naturali salubri ed equilibrati è un fattore essenziale per sostenere la vita sul pianeta.

(14) L'esistenza di sistemi naturali salubri ed equilibrati è un fattore essenziale per sostenere la vita sul pianeta **e perciò si debbono proteggere attraverso una legislazione che contenga obiettivi di preservazione chiari e ambiziosi, e incentivi a che la popolazione locale contribuisca in misura maggiore alla loro conservazione.**

Motivazione

Se vogliamo preservare i sistemi naturali sani è imprescindibile fissare obiettivi ambiziosi. In questo senso l'atteggiamento della popolazione locale è determinante e si debbono pertanto creare incentivi che promuovano una condotta di conservazione da parte della popolazione locale.

Emendamento 11
Considerando 19

(19) Gli aspetti della prevenzione e della precauzione meritano maggiore attenzione nell'elaborazione di una strategia per la protezione della salute umana e dell'ambiente.

(19) Gli aspetti della prevenzione e della precauzione meritano maggiore attenzione nell'elaborazione di una strategia per la protezione della salute umana e dell'ambiente, **pertanto occuperanno una posizione preminente gli aspetti di informazione e formazione della popolazione, urbana come rurale, in merito a migliori pratiche ambientali e abitudini di consumo che minimizzino gli impatti sull'ambiente.**

Motivazione

Informazione e formazione delle collettività urbane e locali, miglioramento delle pratiche ambientali e cambio o miglioramento delle abitudini di consumo e di sicurezza, ridurranno gli impatti ambientali.

Emendamento 12
Considerando 21

(21) Il volume dei rifiuti all'interno della Comunità continua ad aumentare, con la conseguente perdita di territorio e di risorse e inquinamento.

(21) Il volume dei rifiuti all'interno della Comunità continua ad aumentare, con la conseguente perdita di territorio e risorse, e inquinamento. ***Una parte significativa dei rifiuti è pericolosa, il che impone una gestione fondata sul ciclo di vita e la politica integrata dei prodotti, che minimizzano la produzione di rifiuti.***

Motivazione

Nella lotta ai rifiuti la riduzione della produzione si otterrà attraverso l'applicazione di una serie di principi di gestione tra cui ad esempio la politica integrata del prodotto e del ciclo di vita.

Emendamento 13
Considerando 22

(22) Una parte rilevante dei rifiuti è pericolosa.

soppresso

Motivazione

L'emendamento 17 riunisce i considerando 21 e 22 in un solo considerando aggiungendo una parte di testo. Per questa ragione si sopprime il considerando 22 compreso ormai nel nuovo considerando 21.

Emendamento 14
Considerando 23

(23) A seguito della globalizzazione dell'economia un'azione ambientale su scala internazionale è sempre più necessaria e impone nuove risposte da parte della Comunità connesse alle politiche in materia di scambi commerciali, sviluppo e relazioni esterne.

(23) A seguito della globalizzazione dell'economia un'azione ambientale su scala internazionale è sempre più necessaria e impone nuove risposte da parte della Comunità connesse alle politiche in materia di scambi commerciali, ***trasporti***, sviluppo e relazioni esterne.

Motivazione

È necessario definire chiaramente l'obiettivo di trasporti rispettosi dell'ambiente.

Emendamento 15
Considerando 24

(24) Vista la complessità delle tematiche, l'attività legislativa in campo ambientale deve fondarsi su una solida valutazione scientifica ed economica che parta dalla conoscenza dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto, secondo quanto stabilito dall'articolo 174 del trattato.

(24) Vista la complessità delle tematiche, l'attività legislativa in campo ambientale deve fondarsi su una solida valutazione scientifica ed economica, ***compresi gli effetti indotti, e sul principio di precauzione***, che parta dalla conoscenza dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto, secondo quanto stabilito dall'articolo 174 del trattato.

Motivazione

L'attività legislativa in campo ambientale deve comprendere una vasta valutazione di impatto basata su dati socioeconomici, scientifici e sanitari ivi comprese carenze di dati e impatti socioeconomici non adeguatamente contemplati nelle strutture di prezzi di mercato. Allorché tali informazioni sono incomplete o insufficienti occorre adottare un'azione in via precauzionale.

Emendamento 16
Considerando 25 bis (nuovo)

(5 bis) La ratifica e l'applicazione della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione e alle procedure giudiziarie, nonché un rispetto più rigoroso della direttiva 90/313/CEE sulla libertà di accesso all'informazione ambientale, agevoleranno la partecipazione dei cittadini alla tutela dell'ambiente e rafforzeranno la credibilità stessa delle istituzioni europee.

Motivazione

I cittadini europei lamentano troppo spesso di non disporre di informazioni sufficienti in materia di ambiente.

Emendamento 17
Considerando 25 ter (nuovo)

(25 ter) Una maggiore presa in considerazione da parte delle autorità nazionali e comunitarie di denunce, petizioni ed esposti dei cittadini europei per danni all'ambiente è più confacente all'obiettivo di una migliore informazione e comunicazione reciproca.

Motivazione

I cittadini sperimentano di prima persona i problemi ambientali.

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione istituisce un programma comunitario di azione in materia di ambiente, di seguito denominato "il programma", che definisce gli obiettivi prioritari da raggiungere.

1. La presente decisione istituisce un programma comunitario di azione in materia di ambiente *per l'integrazione delle questioni ambientali nelle altre politiche e azioni*, di seguito denominato "il programma", che definisce gli obiettivi prioritari da raggiungere *e gli scadenziari, nonché strategie tematiche, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi.*

Motivazione

L'emendamento è volto a migliorare la struttura del programma.

Emendamento 19
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il presente programma decorre dal 1° gennaio 2001 e si conclude il 31 dicembre 2010.

2. Il presente programma decorre dal 1° gennaio 2001 e si conclude il 31 dicembre 2010. *Salvo indicazione diversa, gli obiettivi devono essere raggiunti prima che il programma termini. I mezzi devono essere disponibili a partire dalla valutazione intermedia da effettuarsi nel 2005.*

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 20
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il programma si svolgerà con l'ausilio di strategie tematiche che andranno definite a norma delle procedure di cui agli articoli 174 e 175 del trattato.

Motivazione

Poiché si considera che le strategie tematiche siano parte dello sviluppo del quarto programma d'azione, che deve essere realizzato nel quadro della collaborazione istituzionale della codecisione prevista dal trattato, pare logico che esista un compromesso teso a seguire le medesime procedure codificate per tutte le iniziative realizzate dalla commissione ambiente, nelle quali collaborano Parlamento e Consiglio.

Emendamento 21
Articolo 2, titolo

Scopo e ***obiettivi globali***

Scopo ***del programma***

Motivazione

L'emendamento è volto a migliorare la struttura del programma.

Emendamento 22
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma istituisce i principali obiettivi e priorità ambientali della Comunità attuale e futura, dopo l'allargamento, ***che*** contribuiranno a realizzare la strategia comunitaria in materia di sviluppo sostenibile, che sarà fondata sulla valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto e sull'individuazione dei problemi ambientali persistenti che impongono alla Comunità di assumere un ruolo di traino.

1. Il programma istituisce i principali obiettivi e priorità ambientali della Comunità attuale e futura, dopo l'allargamento. ***Nel periodo considerato il programma costituisce il quadro generale della politica ambientale comunitaria, in virtù dei principi e degli approcci definiti nei trattati, in particolare dagli articoli 6 e 174 del trattato CE.***

1. ***Gli obiettivi e le priorità*** contribuiranno a realizzare la strategia comunitaria in materia di sviluppo sostenibile, che sarà fondata sulla valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto e sull'individuazione dei problemi ambientali persistenti che impongono alla Comunità di assumere un ruolo di traino.

Motivazione

La decisione in merito al programma andrebbe interpretata sulla base delle disposizioni del trattato.

Emendamento 23
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il programma agevola la totale integrazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente in altre politiche comunitarie e garantisce al contempo che le misure a favore dell'ambiente proposte e adottate ***tengano conto degli obiettivi economici e sociali dello sviluppo sostenibile*** e valutino tutte le possibilità e gli strumenti disponibili; esso è inoltre basato sul più ampio dialogo e su solide conoscenze scientifiche.

2. Il programma agevola la totale integrazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente in altre politiche comunitarie e garantisce al contempo che le misure a favore dell'ambiente proposte e adottate ***favoriscano l'integrazione delle dimensioni ambientale, sociale ed economica*** e valutino tutte le possibilità e gli strumenti disponibili; esso è inoltre basato sul più ampio dialogo e su solide conoscenze scientifiche.

Motivazione

L'emendamento è volto ad evidenziare il carattere olistico delle politica ambientale.

Emendamento 24
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il programma definisce gli obiettivi ambientali, gli strumenti e i calendari settoriali, nonché gli indicatori da applicare per il monitoraggio.

Motivazione

L'emendamento è volto a migliorare la struttura del programma.

Emendamento 25
Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Il presente programma rappresenta il pilastro ecologico della strategia dell'Unione europea per uno sviluppo sostenibile e tiene altresì conto della Conferenza Rio + 10 del 2002.

Motivazione

L'emendamento è inteso ai fini della coerenza e della continuità.

Emendamento 26
Articolo 2, paragrafo 3

3. Il programma punta a stabilizzare le concentrazioni atmosferiche dei gas di serra ad un livello tale da non causare variazioni innaturali del clima terrestre. A tal fine sarà necessario fare progressi verso il raggiungimento del traguardo a lungo termine istituito dal Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico (IPCC), vale a dire la riduzione delle emissioni dei gas di serra del 70% rispetto ai livelli del 1990, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

- ratifica del protocollo di Kyoto e rispetto del traguardo di una riduzione delle emissioni pari all'8% nel periodo 2008-2012 rispetto ai valori del 1990 per gli attuali Stati membri;***
- garanzia che la Comunità conquisti una credibilità tale che le consenta di insistere sulla conclusione di un accordo internazionale sulla definizione di un nuovo obiettivo per il periodo successivo a quello stabilito a Kyoto, che tenda a ridurre sensibilmente le emissioni.***

soppresso

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 4

4. Il programma è destinato a tutelare e a ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali e ad arrestare la perdita di biodiversità nell'Unione europea e su scala mondiale, con i seguenti obiettivi: **soppresso**

- protezione dell'ambiente naturale contro i danni delle emissioni inquinanti;
- protezione dei suoli contro l'erosione e l'inquinamento;
- protezione della diversità biologica, compatibilmente con la strategia comunitaria per la diversità biologica
- tutela del patrimonio rappresentato dalla biodiversità e dal paesaggio nelle zone rurali della Comunità.

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 5

5. Il programma mira ad un ambiente in cui i livelli dei contaminanti di origine antropica non provochino impatti significativi o rischi inaccettabili per la salute umana. Esso è destinato specificamente a: **soppresso**

- far comprendere meglio le minacce per la salute umana;
- valutare per tappe tutte le sostanze chimiche prodotte in quantità elevate, con date e scadenze chiare (come illustrato nel Libro bianco sulla nuova strategia in materia di sostanze chimiche), partendo da quelle con un elevato volume di produzione e da quelle che danno adito a particolari preoccupazioni;
- garantire che il tenore di pesticidi presenti nell'ambiente non comporti rischi o impatti significativi per la salute umana e per l'ambiente e, più in generale,

ridurre globalmente l'impiego di pesticidi;
- garantire livelli di qualità delle acque che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo;
- raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente;
- ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli elevati di inquinamento acustico sul lungo periodo.

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 6

6. Il programma mira a garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti, con i seguenti obiettivi: *soppresso*

- garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e i rispettivi impatti non superino la capacità di carico dell'ambiente;
- ridurre sensibilmente, nel periodo in cui si articola il programma, la quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale e il volume di rifiuti pericolosi prodotti;
- ottenere una sensibile riduzione complessiva delle quantità di rifiuti prodotte ricorrendo a iniziative di prevenzione, a una maggiore efficienza delle risorse e al passaggio a modelli di consumo più sostenibili, dissociando in tal modo la produzione dei rifiuti dalla crescita economica;
- i rifiuti che continuano ad essere prodotti non dovrebbero essere pericolosi o dovrebbero presentare il minimo rischio possibile; occorre privilegiare il recupero,

e più specificamente il riciclaggio; la quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale deve essere ridotta al minimo e deve essere distrutta o smaltita in sicurezza; infine, i rifiuti dovrebbero essere trattati il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, a condizione che ciò risulti compatibile con la normativa comunitaria e non comporti una riduzione nell'efficienza economica e tecnica delle operazioni di trattamento dei rifiuti.

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 7

7. Il programma promuove l'adozione di politiche e di approcci che consentano uno sviluppo sostenibile nei paesi candidati all'adesione. *soppresso*

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 31
Articolo 2, paragrafo 8

8. Il programma promuove l'ambiente e lo sviluppo sostenibile nei paesi candidati attraverso: *soppresso*
- un ampio dialogo con le amministrazioni dei paesi candidati in merito allo sviluppo sostenibile;
- la cooperazione con le ONG del settore ambientale e con le imprese dei paesi candidati per un'opera di sensibilizzazione.

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 32
Articolo 2, paragrafo 9

9. Il programma incentiva lo sviluppo di una partnership globale per l'ambiente e contribuisce allo sviluppo sostenibile garantendo che: **soppresso**

- le istanze e gli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile vengano integrati in tutti gli aspetti delle relazioni esterne della Comunità;
- le tematiche ambientali vengano affrontate e adeguatamente finanziate dalle organizzazioni internazionali;
- vengano attuate le convenzioni internazionali in materia di ambiente;
- si ricerchi in maniera fattiva un consenso sulla valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente, compresa la condivisione delle informazioni, la collaborazione nel campo della ricerca e lo sviluppo di procedure di prova per facilitare il raggiungimento di un consenso a livello internazionale su approcci di gestione dei rischi, compresa, ove necessario, l'applicazione del principio della precauzione.

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 33
Articolo 2, paragrafo 10

10. Il programma garantisce che la politica ambientale della Comunità venga intrapresa in maniera integrata, si fondi su un ampio dialogo in vari settori con i soggetti interessati, sulla partecipazione dei cittadini, sull'analisi dell'efficacia dei costi e su solidi dati e informazioni **soppresso**

scientifici, alla luce delle più recenti ricerche e sviluppi tecnologici.

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 34

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 1

Articolo 2 bis - Obiettivi generali

1. Il programma mira a stabilizzare le concentrazioni dei gas di serra nell'atmosfera ad un livello tale da non causare variazioni innaturali del clima terrestre.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 35

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 2

2. Il programma è inteso a tutelare e a ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali e ad arrestare la perdita di biodiversità nell'Unione europea e su scala mondiale. Esso mira altresì a proteggere il suolo, ad esempio contro l'erosione.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 36

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 3

3. Il programma mira anche ad un ambiente non tossico con concentrazioni nell'ambiente vicine ai valori di base per le sostanze pericolose che esistono naturalmente e vicine allo 0 per le sostanze antropiche pericolose.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 37

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 4

4. Il programma mira a garantire che l'impiego di risorse rinnovabili e non rinnovabili e correlate incidenze non superino la capacità di carico dell'ambiente. Il programma mira inoltre a stroncare il nefasto rapporto di dipendenza fra l'utilizzo delle risorse naturali e la crescita economica promuovendo un impiego di gran lunga più efficiente di dette risorse avvalendosi ad esempio maggiormente di strumenti economici. Il programma mira altresì ad imperniare la crescita economica in minore misura sul benessere materiale ivi compresa la prevenzione dei rifiuti.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 38

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 5

5. Il programma è destinato a ridurre le pressioni fondiari sull'ambiente e a promuoverne un uso più efficace.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 39

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 6

6. Il programma mira a favorire l'adozione di soluzioni compatibili con uno sviluppo sostenibile da parte dei paesi candidati

all'adesione all'Unione europea.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 40

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 7

7. Il programma incentiva lo sviluppo di un partenariato globale per l'ambiente e sottolinea il ruolo di primo piano dell'Unione europea nell'affrontare i problemi e i rischi ambientali.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 41

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 8

8. Per consentire uno sviluppo sostenibile e la coesione economica e sociale, occorre che le disposizioni di sostegno interno prestino un'attenzione specifica alla situazione dei piccoli agricoltori e all'agricoltura familiare, nonché alla legittimità di un sostegno specifico ai beni e servizi di interesse pubblico nel quadro dell'agricoltura multifunzionale.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 42

Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 9

9. Gli aiuti tecnici, umani, e sempre che sia possibile, finanziari affinché i paesi in via di sviluppo possano progredire nello sviluppo sostenibile di fronte al crescente fenomeno della globalizzazione economica.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 43

Articolo 2 bis, comma finale (nuovo) dopo i paragrafi 1-9

Il conseguimento dei suddetti obiettivi può essere favorito attraverso lo sviluppo dell'Agenda 21 locale.

Motivazione

Vanno evidenziate l'importanza della dimensione territoriale locale e la necessità di sostenere la loro azione in campo ambientale anche attraverso i Fondi strutturali.

Emendamento 44

Articolo 3, alinea e paragrafo 1

***Gli obiettivi definiti all'articolo 2 in merito agli approcci strategici sono perseguiti anche attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito:
1. Per incentivare un'attuazione più efficace della legislazione comunitaria in materia di ambiente, e fermo restando il diritto della Commissione di avviare procedure di infrazione, è necessario:
- sostenere lo scambio di informazioni sulle buone prassi di attuazione attraverso la rete IMPEL;
- adottare misure per combattere il crimine ambientale;
- promuovere norme migliori di ispezione e monitoraggio da parte degli Stati membri.***

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 in merito agli approcci strategici sono perseguiti anche ***attraverso le*** azioni prioritarie illustrate di seguito:
soppresso

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 45

Articolo 3, paragrafo 2, alinea

2. Integrare le disposizioni in materia di

2. Integrare le disposizioni in materia di

protezione dell'ambiente nella definizione di tutte le politiche e le attività comunitarie comporta:

protezione dell'ambiente nella definizione di tutte le politiche e le attività comunitarie **in vista di promuovere lo sviluppo sostenibile.** È opportuno intraprendere interventi specifici nei seguenti settori: trasporti, energia, industria, agricoltura e pesca, corredati di specifiche finalità ambientali e scadenze. Ciò comporta:

Motivazione

Integrare gli aspetti ambientali in altri settori non è un obiettivo a sé stante. L'obiettivo dovrebbe consistere nel promuovere uno sviluppo nel lungo periodo che tenga conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali a norma dell'articolo 6 del trattato di Amsterdam. È utile sottolineare i settori sociali in cui è particolarmente necessaria un'integrazione ambientale.

Emendamento 46

Articolo 3, paragrafo 2, trattino 1

- garantire che le strategie di integrazione adottate dal Consiglio **nei vari settori della politica si traducano in azioni efficaci;**

- garantire che le strategie di integrazione messe a punto dal Consiglio **per i vari settori siano applicate in modo efficace. A tal fine è necessario dotare ogni settore di obiettivi ambientali e occorre che il Consiglio analizzi regolarmente la loro applicazione anche e contemporaneamente nel settore economico e sociale,**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 47

Articolo 3, paragrafo 2, trattino 2

- **monitorare periodicamente, utilizzando gli indicatori più idonei, e riferire sul processo di integrazione a livello settoriale;**

- **riorganizzare l'attività della Commissione, affinché nell'elaborazione di tutte le sue iniziative si tenga conto dei requisiti in materia ambientale,**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 48
Articolo 3, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo)

- approvare la struttura generale di integrazione delle questioni ambientali, rifacendosi ai criteri elaborati dall'AEE (Associazione economica europea) per valutare l'integrazione nel settore economico. Tale struttura definisce, entro il 2002, i necessari nessi fra il presente programma di azione per l'ambiente, la strategia per uno sviluppo sostenibile e il processo di Cardiff. Per rafforzare i risultati di quest'ultimo, la Commissione deve creare e dirigere gruppi di lavoro ai quali partecipino esperti del settore degli Stati membri, insieme alle autorità preposte alla tutela dell'ambiente;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 49
Articolo 3, paragrafo 2, trattino 3

- integrare maggiormente i criteri ambientali nei programmi di finanziamento della Comunità.

- integrare maggiormente i criteri ambientali nei programmi di finanziamento della Comunità e sopprimere, entro il 2005, gli aiuti finanziari con notevoli conseguenze negative per l'ambiente, nonché redigere entro il 2002 un inventario dei predetti sussidi negativi per l'ambiente;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 50
Articolo 3, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo)

- stabilire un elevato livello di tutela ambientale quale obiettivo prioritario per la politica agricola comune nonché per i programmi di finanziamento della Comunità;

Motivazione

Una politica agricola comune sostenibile anche sotto il profilo economico ed etico costituisce una premessa per preservare la biodiversità e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Emendamento 51

Articolo 3, paragrafo 2, trattino 3 ter (nuovo)

– introdurre una valutazione obbligatoria di impatto ambientale per tutte le decisioni e le proposte legislative della Commissione, pubblicandone i risultati;

Motivazione

Anche e soprattutto all'interno delle istituzioni europee deve essere garantito la presa in considerazione della tutela ambientale.

Emendamento 52

Articolo 3, paragrafo 2, trattino 3 quater (nuovo)

- prevedere una normativa di pianificazione ambientale più snella e premiante per i territori che aderiscono al sistema integrato EMAS-Agenda 21 locale;

Motivazione

La coerenza fra i vari strumenti a disposizione rappresenta un requisito fondamentale per rafforzare la partecipazione degli attori locali alla realizzazione di uno sviluppo realmente sostenibile.

Emendamento 53

Articolo 3, paragrafo 2, trattino 3 quinquies (nuovo)

- promuovere l'innovazione, il coinvolgimento delle comunità locali nella gestione dei servizi e dell'ambiente;

Motivazione

La coerenza fra i vari strumenti a disposizione rappresenta un requisito fondamentale per rafforzare la partecipazione degli attori locali alla realizzazione di uno sviluppo realmente sostenibile.

Emendamento 54
Articolo 3, paragrafo 2, trattino 3 sexies (nuovo)

**- potenziare la ricerca in campo
ambientale;**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 55
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), alinea

**2 bis. Promuovere un'applicazione più
efficace della legislazione comunitaria in
materia di ambiente, fermo restando il
diritto della Commissione di avviare
procedure d'infrazione. Ciò presuppone
quanto segue:**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 56
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 1

**- sostenere lo scambio di informazioni
attraverso la rete IMPEL sulle buone prassi
in materia di attuazione pratica della
legislazione, anche per quanto riguarda
l'azione delle autorità locali;**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 57
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 2

**- adottare misure per combattere i reati in
materia di ambiente;**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 58

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 3

- mettere a punto, con riferimento alle singole direttive, una strategia della Commissione per divulgare informazioni sul rispetto delle direttive stesse (strategia "name, shame and fame");

Motivazione

La conoscenza dei responsabili di infrazioni può servire a far sì che la cittadinanza eserciti una pressione sui governi affinché adempiano alla legislazione. Inoltre, qualunque procedura di infrazione, per essere efficace, deve essere applicata con agilità.

Emendamento 59

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 4

- abilitare una procedura sanzionatoria rapida e trasparente per gli Stati che non adempiono alla legislazione comunitaria;

Motivazione

La conoscenza dei responsabili di infrazioni può servire a far sì che la cittadinanza eserciti una pressione sui governi affinché adempiano alla legislazione pertinente. Inoltre, qualunque procedura di infrazione, per essere efficace, deve essere applicata con agilità.

Emendamento 60

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 5

- consentire alla Commissione di infliggere sanzioni agli Stati membri che non recepiscono a tempo debito le direttive ambientali nelle loro legislazioni

Motivazione

L'applicazione e l'osservanza della normativa ambientale dell'UE va molto a rilento in taluni Stati membri. In linea con la cosiddetta strategia "name, shame and fame" la Commissione dovrebbe avvalersi al massimo delle possibilità di infliggere sanzioni agli Stati membri inadempienti.

Emendamento 61
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 6

- promuovere l'armonizzazione e il miglioramento delle norme vincolanti volte a consentire il controllo e il monitoraggio da parte degli Stati membri;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 62
Articolo 3, paragrafo 2 bis, trattino 7 (nuovo)

- sviluppare, assieme agli Stati membri, orientamenti sulla attuazione pratica delle nuove direttive, anche sulla scorta di aggiornamenti comparativi delle diverse impostazioni nazionali in materia, onde favorire l'apprendimento per condivisione;

Motivazione

Vi è anche la necessità di un esame comparativo delle diverse impostazioni all'attuazione della legislazione UE in materia ambientale.

Emendamento 63
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 8

- dotare i servizi della Commissione di risorse finanziarie ed umane sufficienti a completare in tempi ragionevoli i procedimenti di infrazione della legislazione ambientale;

Motivazione

Attualmente una procedura di infrazione in materia ambientale ha una durata media compresa fra i 6 e gli 8 anni e questo a causa della scarsità delle risorse destinate dalla Commissione a questo tipo di esame. Questa situazione rende lo strumento delle procedure di infrazione una minaccia lontana e inefficace per le parti in causa. È necessario quindi rafforzarlo.

Emendamento 64
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 9

- rafforzare e riqualificare l'apparato cognitivo di monitoraggio della situazione ambientale in Europa (ivi include pressioni, dinamiche e tendenze);

Motivazione

Vanno creati sistemi di raccolta, elaborazione e trasmissione dati che siano omogenei, intelligenti, efficienti, utili alla concertazione e programmazione a tutti i livelli nonché accessibili e comprensibili alla popolazione.

Emendamento 65
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), trattino 10

- subordinare il pagamento dei finanziamenti comunitari al rispetto della legislazione ambientale vigente;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 66
Articolo 3, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Per affrontare i problemi ambientali più allarmanti è opportuno mettere a punto, nel rispetto delle priorità del presente programma, strategie tematiche comprendenti:

- obiettivi qualitativi e quantitativi ambientali e settoriali che consentano di valutare gli strumenti e l'impatto a lungo termine;

La Commissione definisce il contenuto di ogni strategia tematica (obiettivi, mezzi, scadenzario) in una proposta di direttiva quadro del Consiglio e del Parlamento.

Le strategie tematiche sono sviluppate in cooperazione con i gruppi di

rappresentanti della società civile, in particolare le ONG e i settori interessati. I mezzi pratici sono realizzati di concerto con tali gruppi.

Le proposte di strategia tematica devono essere pronte prima della revisione a metà percorso del presente programma.

Le strategie tematiche includono una valutazione dei costi ambientali in due sensi: calcolo dei costi di adeguamento e di mantenimento e valutazione dei rischi e delle politiche non sostenibili nei diversi settori.

L'impatto delle strategie è seguito e valutato nei modi seguenti:

- la Commissione presenta regolarmente al Consiglio e al Parlamento relazioni sui progressi effettuati;

- di concerto con l'AEE ed EUROSTAT, vengono messi a punto indicatori e pubblicate regolarmente relazioni di controllo sulla situazione ambientale e i problemi ambientali, la loro probabile evoluzione e le loro cause;

- vengono messi a punto scenari e modelli tramite i quali prevedere le tendenze future.

Motivazione

Poiché le strategie tematiche rientrano nell'attuazione del Sesto programma di azione nell'ambito della cooperazione istituzionale e la codecisione previste dal trattato, appare logico includere l'impegno che le procedure da seguire siano le stesse di quelle previste per tutte le iniziative intraprese dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulle quali collaborano il Parlamento e il Consiglio.

Emendamento 67

Articolo 3, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Per assicurare la concordanza fra il presente programma di azione e politica in materia di ambiente e il programma quadro RST, le strategie tematiche devono avvalersi delle risorse della ricerca e in sede di orientamento della ricerca stessa, si deve tenere conto degli obiettivi fissati dal programma in

materia di ambiente.

Motivazione

Poiché le strategie tematiche rientrano nell'attuazione del Sesto programma di azione nell'ambito della cooperazione istituzionale e la codecisione previste dal trattato, appare logico includere l'impegno che le procedure da seguire siano le stesse di quelle previste per tutte le iniziative intraprese dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulle quali collaborano il Parlamento e il Consiglio.

Emendamento 68
Articolo 3, paragrafo 3

3. Promuovere il principio "chi inquina paga" attraverso l'utilizzo di strumenti di mercato, compreso il ricorso agli scambi dei diritti di emissione e alle imposte, agli oneri e ai sussidi ambientali, per internalizzare gli impatti ambientali positivi e negativi.

3. Promuovere il principio "chi inquina paga" attraverso l'utilizzo di strumenti di mercato **e di altri strumenti opportuni**, compreso il ricorso agli scambi dei diritti di emissione e alle imposte, agli oneri e ai sussidi ambientali, **nonché il riconoscimento della responsabilità ambientale e della responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility - EPR) per tutti i principali flussi di rifiuti**, nell'intento di internalizzare gli effetti ambientali positivi e negativi.

Rendere obbligatoria un'assicurazione di responsabilità civile nelle procedure o attività suscettibili di ripercuotersi sensibilmente sull'ambiente, ai fini del risarcimento economico dei possibili effetti negativi e del ripristino dell'ambiente danneggiato.

Motivazione

Si può pervenire in diversi modi alla promozione del principio "chi inquina paga", anche attraverso strumenti diversi da quelli di mercato.

Emendamento 69
Articolo 3, paragrafo 4, trattino 2

- istituire un programma di assistenza in materia di conformità, che fornisca un aiuto

- istituire un programma di assistenza in materia di conformità, che fornisca un aiuto **chiaro e** specifico alle piccole e medie

specifico alle piccole e medie imprese;

imprese, affinché includano le questioni ambientali nel proprio modello imprenditoriale; e alle autorità locali;

Motivazione

Le piccole e medie imprese devono ricevere aiuti concreti, appoggio e valutazioni costanti per facilitarne l'adeguamento ai requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria in materia ambientale.

Gli enti locali (comuni) sono gli organi preposti all'applicazione della maggior parte della politica ambientale. Eletti democraticamente, sono presenti nei punti estremi dell'UE e sono gli autentici rappresentanti dei cittadini.

Emendamento 70

Articolo 3, paragrafo 4, trattino 4

- promuovere una politica integrata dei prodotti che contribuisca a tener conto delle considerazioni ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti e una più vasta applicazione di processi e prodotti compatibili con l'ambiente;

- promuovere una politica integrata *ed ecologicamente efficace* dei prodotti che contribuisca a tener conto delle considerazioni ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti e una più vasta applicazione di processi e prodotti compatibili con l'ambiente;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 71

Articolo 3, paragrafo 4, trattino 5

- incentivare gli impegni e gli accordi volontari, *per conseguire chiari obiettivi ambientali.*

- *assicurarsi che gli impegni e gli accordi volontari si basino su di un quadro giuridico che conferisca al Consiglio e al Parlamento europeo la facoltà di partecipare alla gestione, assicuri l'informazione e la partecipazione del pubblico e comporti efficaci meccanismi di monitoraggio e la possibilità di sanzioni.;* incentivare gli impegni e gli accordi volontari *al fine di accelerare l'adozione di nuova normativa o di metodi di fabbricazione più ecologici;*

Motivazione

È opportuno stabilire un quadro giuridico per gli impegni e gli accordi volontari nel campo dell'ambiente.

Detto quadro deve altresì garantire l'informazione dell'opinione pubblica e la compartecipazione democratica del Parlamento europeo, nonché, contemporaneamente, comportare efficaci meccanismi di monitoraggio e strumenti sanzionatori.

Simile quadro giuridico offrirebbe una base politica più ampia per gli impegni e gli accordi volontari nel campo dell'ambiente.

Emendamento 72

Articolo 3, paragrafo 4, trattino 5 bis (nuovo)

- mettere a punto sistemi di controllo e di analisi comparativa delle prestazioni per raccogliere informazioni sull'applicazione, il buon funzionamento e l'impatto degli obiettivi e degli accordi volontari.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 73

Articolo 3, paragrafo 4, trattino 5 ter (nuovo)

- promuovere la formazione di nuove competenze (sapere, strumenti cognitivi, professionalità sia di base che specialistiche) adeguate allo scenario dello sviluppo sostenibile; favorire il coordinamento fra le politiche ambientali e la formazione continua;

Motivazione

Solo attraverso la promozione di una formazione continua per gli attori economici e sociali, la dimensione dello sviluppo sostenibile potrà divenire parte di una normale attività di programmazione economica.

Emendamento 74
Articolo 3, paragrafo 4, trattino 5 quater (nuovo)

- promuovere la concertazione con le organizzazioni rappresentative delle PMI e dell'artigianato a livello comunitario, nazionale e regionale e appoggiare le loro azioni d'accompagnamento e di consulenza alle imprese;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 75
Articolo 3, paragrafo 4, trattino 5 quinquies (nuovo)

- promuovere e realizzare il ricorso a misure fiscali come le imposte e gli incentivi ecologici anche a livello comunitario.

Motivazione

Le imposte in materia di ambiente ed altre misure economiche si sono rivelati strumenti particolarmente efficaci per conseguire finalità ambientali stabilite.

Emendamento 76
Articolo 3, paragrafo 5, trattino -1 (nuovo)

- l'apposizione sui prodotti di informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose entro il 2003;

Motivazione

L'apposizione di marchi sui prodotti rappresenta un presupposto necessario per dare alle imprese e ai consumatori un'effettiva possibilità di scelta e per assicurare un'eliminazione ambientalmente responsabile dei rifiuti di prodotti che contengono sostanze pericolose.

Emendamento 77
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3

- promuovere gli appalti "verdi", ***nel rispetto delle regole comunitarie di concorrenza e del mercato interno, attraverso linee guida sulle buone prassi e partendo da un riesame degli appalti verdi all'interno delle istituzioni comunitarie.***

- promuovere gli appalti "verdi", ***consentendo che si tenga conto in maniera chiara e non ambigua dei criteri ambientali nella aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici, ivi comprese le Istituzioni comunitarie, per beni e servizi;***

Motivazione

Le autorità pubbliche e le istituzioni comunitarie devono poter dare l'esempio attribuendo la priorità ai criteri prioritari nella fornitura di beni e servizi.

Emendamento 78
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 bis (nuovo)

- attribuire la priorità, nei contratti di appalti pubblici, a beni e a servizi non inquinanti nell'intero ciclo della loro vita;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 79
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 5 ter (nuovo)

- sostenere una presa di coscienza nei confronti delle questioni ambientali e un cambiamento dei comportamenti dei consumatori tramite una fissazione dei prezzi equa ed efficace, che tenga conto dei costi esterni;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 80
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 quater (nuovo)

- incentivare il rispetto dell'ambiente valutando il funzionamento del mercato interno e le norme comunitarie in materia di concorrenza dal punto di vista delle pratiche migliori e, a tal fine, avviare una valutazione del carattere ecologico dell'attività delle istituzioni comunitarie,

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 81
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 quinquies (nuovo)

- mettere a punto, a livello comunitario, una strategia di formazione ambientale;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 82
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 sexies (nuovo)

- promuovere gli strumenti di partecipazione, come il Congresso di Aarhus, e le reti di comunicazione destinate allo scambio e alla diffusione di informazioni relative all'ambiente.

Motivazione

Comunicazione e strumenti di partecipazione sono elementi chiave che devono essere incentivati.

Emendamento 83
Articolo 3, paragrafo 6, trattino 2

- rivolgersi alla Banca europea per gli investimenti ***affinché rafforzi***

- esigere che la Banca europea per gli investimenti ***metta a punto severi criteri***

l'integrazione degli obiettivi e delle considerazioni ambientali nelle sue attività di finanziamento.

che consentano di tener conto, nelle sue attività di finanziamento, degli obiettivi globali del presente programma d'azione, nonché della normativa in materia di ambiente;

Motivazione

La BEI deve tenere seriamente conto della legislazione e della politica ambientale.

Emendamento 84

Emendamento identico all'emendamento 79 !

Emendamento 85

Articolo 3, paragrafo 6, trattino 2 bis (nuovo)

- procedere a una nuova valutazione finanziaria tenendo conto dei costi di mantenimento e dei costi di una politica non ambientale nei differenti settori. In questo senso, si chiede che la Commissione presenti al Parlamento prima dell'anno 2003 una valutazione comparata di questo tipo di costi;

Motivazione

Una delle migliori garanzie perché le proposte e le direttive dell'UE siano accettate è di conoscerne i costi, di valutarne i rischi e tener presente la variabile finanziaria in qualsiasi momento.

Emendamento 86

Articolo 3, paragrafo 6, trattino 2 ter (nuovo)

- promuovere il finanziamento per le banche di credito a tassi oltremodo allettanti tesi a finanziare nelle imprese gli investimenti ambientali, materiali ed immateriali;

Motivazione

L'emendamento è volto a promuovere le imprese ecologiche (green business).

Emendamento 87
Articolo 3, paragrafo 7, trattino 1

- legiferare in materia di responsabilità ambientale.

- legiferare *con efficacia* in materia di responsabilità ambientale, *applicando, nel caso delle sostanze potenzialmente a rischio, il principio "chi inquina paga", quello di precauzione e di prevenzione, nonché vigilando sulla conservazione della biodiversità;*

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 88
Articolo 3, paragrafo 8

- incoraggiare la fornitura di informazioni accessibili sull'ambiente ai cittadini;

- incoraggiare la fornitura di informazioni sull'ambiente *di facile comprensione e* accessibili ai cittadini, *con particolare attenzione ai bambini e ai giovani;*

Motivazione

I cittadini sperimentano di prima persona i problemi ambientali.

Emendamento 89
Articolo 3, paragrafo 8, trattino 2 bis (nuovo)

- compilare e pubblicare regolarmente carte regionali e relazioni sulla situazione ambientale, tra cui sulla qualità dell'aria e dell'acqua e sugli altri fattori che influiscono sulla salute e sul benessere dei cittadini;

Motivazione

Anche l'informazione deve tener conto della dimensione territoriale locale e regionale.

Emendamento 90
Articolo 3, paragrafo 8, trattino 2 ter (nuovo)

- concentrare l'informazione su un unico sito web, specificamente dedicato a questo tipo d'informazione;

Motivazione

Il ventaglio delle possibilità disponibili per fornire un'informazione completa e corretta al cittadino deve essere il più ampio possibile.

Emendamento 91
Articolo 3, paragrafo 8, trattino 2 quater (nuovo)

- sviluppare l'educazione ambientale, in stretto legame con le istituzioni scolastiche e quelle dell'educazione degli adulti, fondandosi soprattutto sull'azione delle Agenzie di protezione ambientale e delle ONG, in modo da rendere accessibili, comprensibili ed utilizzabili da parte delle comunità locali i dati man mano prodotti dall'azione di monitoraggio ambientale ai fini di partecipazione critica e attiva al governo eco-democratico del territorio;

Motivazione

Il ventaglio delle possibilità disponibili per fornire un'informazione completa e corretta al cittadino deve essere il più ampio possibile.

Emendamento 92
Articolo 3, paragrafo 8, trattino 2 quinquies (nuovo)

- sviluppare iniziative europee destinate a sensibilizzare i cittadini e le autorità locali;

Motivazione

Nel presente emendamento si fa riferimento alla campagna "Giornata senza automobili", o altre misure dirette ai cittadini e agli enti locali, come pure ai mezzi di informazione, allo scopo di integrarli negli obiettivi ambientali.

Emendamento 93
Articolo 3, paragrafo 9, trattino -1 (nuovo)

- promuovere il ricorso allo strumento di pianificazione regionale a livello comunitario, l'iniziativa Interreg III, nel quadro di progetti interregionali su vasta scala in materia di tutela dell'ambiente, con un'attenzione particolare per il bacino del Mar Baltico e del Mar Mediterraneo; l'obiettivo è quello di mettere a punto programmi regionali grazie ai quali tutti gli Stati costieri interessati possano essere coinvolti nell'attività di cooperazione per la protezione e lo sviluppo della regione;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 94
Articolo 3, paragrafo 9, trattino -1 ter (nuovo)

- gli stanziamenti a titolo di Interreg III devono poter essere cumulabili con quelli dei programmi Tacis, MEDA, Phare e ISPA;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 95
Articolo 3, paragrafo 9, trattino 1

- promuovere buone prassi riguardo all'uso sostenibile del territorio, con particolare enfasi sul programma di gestione integrata delle zone costiere;

- promuovere buone prassi riguardo all'uso sostenibile del territorio, con particolare enfasi ***sulla pianificazione dei trasporti e*** sul programma di gestione integrata delle zone costiere, ***nonché sulla tutela del patrimonio culturale e dei centri storici delle città e dei paesi d'Europa;***

Motivazione

La cooperazione transfrontaliera sulle questioni urbane e la promozione delle iniziative dell'Unione sullo sviluppo urbano/rurale sono necessarie e talvolta indispensabili, considerato l'aumento della mobilità e dei trasporti all'interno dell'Unione. Soprattutto nei paesi candidati, la tutela e il corretto utilizzo del patrimonio culturale e dei centri storici rivestono la massima importanza. Un aspetto importante è il potenziale offerto in quanto attrazioni turistiche da città ben conservate e uniche.

Emendamento 96

Articolo 3, paragrafo 9, trattino 1 bis (nuovo)

- incoraggiare gli Stati membri a fare ricorso alla pianificazione del territorio come strumento per garantire un ambiente migliore ai cittadini; sostenere programmi e reti che incentivino lo scambio di esperienze sullo sviluppo regionale sostenibile, soprattutto per quanto riguarda le città e le zone densamente popolate;

Motivazione

Un'attuazione efficace della normativa ambientale presuppone un sostegno a livello locale.

Emendamento 97

Articolo 3, paragrafo 9, trattino 1 ter (nuovo)

- incoraggiare gli Stati membri a sviluppare ulteriormente la cooperazione transnazionale sui problemi urbani e sulla pianificazione territoriale, con particolare enfasi sulla prospettiva di sviluppo dello spazio europeo, al fine di promuovere approcci olistici ed integrati;

Motivazione

La cooperazione transfrontaliera sulle questioni urbane e la promozione delle iniziative dell'Unione sullo sviluppo urbano/rurale sono necessarie e talvolta indispensabili, considerato l'aumento della mobilità e dei trasporti all'interno dell'Unione. Soprattutto nei paesi candidati, la tutela e il corretto utilizzo del patrimonio culturale e dei centri storici rivestono la massima importanza. Un aspetto importante è il potenziale offerto in quanto attrazioni turistiche da città ben conservate e uniche.

Emendamento 98
Articolo 3, paragrafo 9, trattino 2

- sostenere programmi *e reti che si facciano portatori di scambi di esperienze e dello sviluppo di buone prassi sullo sviluppo urbano sostenibile e sullo sfruttamento sostenibile del mare;*

- sostenere programmi *regionali tramite i quali promuovere l'insediamento di attività conformi a uno sviluppo sostenibile e delle relative infrastrutture, ponendo l'accento sulla lotta contro il cambiamento climatico e la prevenzione della crescita incontrollata delle città, nonché sul recupero delle zone degradate degli agglomerati urbani;*

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 99
Articolo 3, paragrafo 9, trattino 2 bis (nuovo)

- promuovere la realizzazione di carte marine europee che includano le risorse naturali e il patrimonio culturale subacqueo;

Motivazione

Occorre realizzare uno studio delle carte marine per identificare tutto il patrimonio, sia naturale che storico, esistente sui fondali marini. Per ragioni pratiche, tali carte devono essere integrali e interdisciplinari, giacché i costi di identificazione e catalogazione sono gli stessi e le carte possono essere utilizzate da diversi settori scientifici.

Emendamento 100
Articolo 3, paragrafo 9, trattino 3

- aumentare le risorse e garantire un campo di applicazione più vasto alle misure agroambientali *previste nell'ambito* della politica agricola comune;

- *destinare più efficacemente* le risorse e garantire un campo di applicazione più vasto alle misure agroambientali *nel quadro della revisione* della politica agricola comune *del 2003;*

Motivazione

Uno sviluppo sostenibile ed una preservata biodiversità presuppongono interventi finanziari mirati e efficienti e non necessariamente un "aumento". La recente crisi della sicurezza alimentare (BSE, afta epizootica ...) ha dimostrato ancora una volta che le attuali politiche agricole UE sono alla radice di diversi problemi ambientali e di salute pubblica. La prossima revisione della PAC nel 2003 costituirà un'occasione unica per rafforzare l'importanza dei criteri agroambientali.

Emendamento 101

Articolo 3, paragrafo 9, trattino 3 bis (nuovo)

- specificare in ogni piano di gestione o di assetto del territorio le zone sensibili, ad esempio le zone umide.

Motivazione

Gli elenchi Natura 2000 degli Stati membri non sempre indicano le zone umide come zone da proteggere, malgrado esse rivestano una grande importanza sul piano ecologico, soprattutto nella regione mediterranea.

Emendamento 102

Articolo 3, paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. Per assicurare che l'ampliamento dell'Unione europea abbia un impatto positivo sulla situazione ambientale dell'Europa è necessario:

- effettuare, entro il primo semestre del 2002, una valutazione dell'efficacia pratica degli aiuti di preadesione e, dopo l'adesione, degli strumenti della politica di coesione, per evitare eventuali conseguenze negative per l'ambiente. Si tratta, in particolare, di orientare le risorse a titolo di ISPA verso il trasporto pubblico urbano, nonché verso progetti ambientali di piccole dimensioni, e le risorse a titolo di SAPARD verso forme di agricoltura biologica rispettose dell'ambiente. Il programma PHARE deve sostenere maggiormente le condizioni necessarie per l'adozione di

una politica ambientale efficace, con il sostegno di un'amministrazione competente e di associazioni civiche attive;

- effettuare, entro il primo semestre del 2002, una riforma generale della PAC e definire principi d'azione specifici per i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, volti a impedire l'affievolimento della biodiversità, il depauperamento delle aree rurali, le difficoltà qualitative e quantitative dell'approvvigionamento idrico e dell'esposizione alle sostanze chimiche;

- cooperare con le ONG del settore ambientale e con le organizzazioni di imprese dei paesi candidati, tra cui le PMI e le imprese artigianali, per portare avanti un'opera di sensibilizzazione.

Motivazione

Cfr. motivazione della relazione.

Emendamento 103
Articolo 3

L'articolo 3 va spostato e inserito come articolo 7 bis (nuovo)

Motivazione

Modifica strutturale.

Emendamento 104
Articolo 4, alinea

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 in merito al cambiamento climatico sono perseguiti anche attraverso le azioni prioritarie illustrate di seguito.

Il programma punta a stabilizzare le concentrazioni atmosferiche di gas di serra ad un livello tale da non causare variazioni innaturali del clima terrestre. A tal fine sarà necessario avanzare verso il

raggiungimento del traguardo a lungo termine istituito dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, vale a dire la riduzione delle emissioni dei gas di serra del 70% (50% entro il 2040) rispetto ai valori del 1990, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

Motivazione

Modifica strutturale volta a evidenziare maggiormente gli obiettivi.

Emendamento 105
Articolo 4, trattino 1 (nuovo)

- ratificare il protocollo di Kyoto nel 2002 e conseguire il traguardo di una riduzione delle emissioni pari all'8% nel periodo 2008-2012 rispetto ai valori del 1990 per gli attuali Stati membri;

Motivazione

L'emendamento è volto a evidenziare maggiormente gli obiettivi.

Emendamento 106
Articolo 4, trattino 2 (nuovo)

- nel quadro dell'obiettivo UE di riduzione dell'8%, stabilizzare come primo passo le emissioni di CO₂ dovute al settore dei trasporti entro il 2008-2012,

Motivazione

Al fine di rendere più credibile la posizione dell'Unione europea nei futuri negoziati climatici, occorre adottare misure concrete in vari settori (trasporti, soprattutto aviazione, gas serra non CO₂) per raggiungere l'obiettivo di riduzione della CO₂ del -8%.

Emendamento 107
Articolo 4, trattino 3 (nuovo)

- adottare un ruolo attivo in seno alle conferenze internazionali sul clima per trovare soluzioni che consentano di rispettare gli impegni del Protocollo di Kyoto. L'Unione europea deve stabilire gli obiettivi al più tardi per le trattative che inizieranno nel 2005; essa deve altresì mettere a punto misure specifiche a livello comunitario per conseguire ulteriori riduzioni,

Motivazione

I recenti sviluppi hanno dimostrato ancora una volta che per compiere progressi, l'UE deve dare l'esempio.

Emendamento 108
Articolo 4, trattino 4 (nuovo)

- garantire che la Comunità conquisti una credibilità tale che le consenta di insistere sulla conclusione di un accordo internazionale sulla definizione di un nuovo obiettivo per il periodo successivo a quello stabilito a Kyoto, attraverso misure incisive atte a consentire la transizione a un'economia e una società senza CO₂ e per ridurre le emissioni nell'Unione europea del 30-40% rispetto ai valori del 1990 entro il 2020.

Motivazione

I recenti sviluppi hanno dimostrato ancora una volta che per compiere progressi, l'UE deve dare l'esempio.

Emendamento 109
Articolo 4, trattino 5 (nuovo)

- definire standard di prodotto che riducano al minimo il consumo energetico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e

dei mezzi di trasporto e che impongano, laddove possibile, l'impiego obbligatorio di energia sostenibile.

Motivazione

La definizione di standard di prodotto può essere di grande utilità per promuovere l'efficienza energetica. Nel trasporto urbano si potrà invece imporre l'impiego obbligatorio di energia sostenibile.

Emendamento 110

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 1

- ratificare e attuare il protocollo di Kyoto;
- ratificare e attuare il protocollo di Kyoto ***entro la fine del 2002;***

Motivazione

L'emendamento è volto a evidenziare maggiormente gli obiettivi.

Emendamento 111

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 1 bis (nuovo)

– incrementare l'efficienza energetica nell'Unione europea almeno del 2,5% annuo rispetto alla crescita economica;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 112

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 1 ter (nuovo)

– definire ulteriori indicatori vincolanti per incrementare di quattro volte l'efficienza energetica entro e non oltre il 2010;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 113
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 1 quarter (nuovo)

– approntare programmi d'azione che garantiscano le risorse e gli strumenti necessari al conseguimento degli obiettivi di Kyoto, ivi incluso un progresso tangibile entro il 2005; provvedere a una maggiore integrazione degli obiettivi climatici nelle misure afferenti ad altri settori, in particolare nella politica dei trasporti e la politica industriale;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 114
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2

- definire gli obiettivi da realizzare all'insegna dell'efficacia dei costi per ridurre le emissioni di gas di serra nei vari settori, in collegamento con il programma europeo sul cambiamento climatico;

- definire gli obiettivi da realizzare all'insegna dell'efficacia dei costi per ridurre le emissioni di gas di serra nei vari settori *(soprattutto per quanto concerne i trasporti, l'industria dell'energia, l'agricoltura di tipo industriale e l'edilizia)*, in collegamento con il programma europeo sul cambiamento climatico;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 115
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2 bis (nuovo)

– conseguire entro e non oltre il 2010 un valore medio per tutte le nuove automobili immatricolate di 120 g CO₂/km;

Motivazione

Si tratta di un obiettivo chiaro e ragionevole.

Emendamento 116
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2 ter (nuovo)

– includere tutti gli autoveicoli nell’ambito della strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO₂;

Motivazione

La riduzione di CO₂ richiede un approccio globale.

Emendamento 117
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2 quater (nuovo)

– incentivare il passaggio ai trasporti su rotaia e per via fluviale, nonché ai trasporti pubblici;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 118
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2 quinquies (nuovo)

- qualora l’obiettivo di stabilizzazione delle emissioni di CO₂ da parte del settore dei trasporti non possa essere rispettato con le attuali misure, occorre rivedere l’accordo volontario ACEA sulle emissioni di CO₂ delle automobili (1990/125/CE);

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 119
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 3

– istituire un sistema di scambio delle emissioni di CO₂ all'interno della

– istituire un sistema di scambio delle emissioni di CO₂ all'interno della

Comunità;

Comunità, *in determinati settori e con un chiaro monitoraggio;*

Motivazione

Emendamento volto a rafforzare il testo della Commissione .

Emendamento 120
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 3 bis (nuovo)

- istituire misure comunitarie per la riduzione dei gas serra industriali (HFC), PFC, SF6 ...);

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 121
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 4

– procedere ad un inventario e ad un riesame dei sussidi al settore energetico negli Stati membri; l'esercizio comprenderà una valutazione della loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi in materia di cambiamento climatico;

– rinunciare ai sussidi al settore energetico negli Stati membri nell'intento di rinunciare alle fonti energetiche non rinnovabili, sulla base di un inventario e di una valutazione da effettuarsi; l'esercizio comprenderà una valutazione della loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi in materia di cambiamento climatico e la definizione di un chiaro scadenzario, in particolare per quanto riguarda la soppressione dei sussidi all'utilizzo del carbone, le sovvenzioni energetiche vanno concepite in maniera tale da ridurre le modalità di produzione energetica che generano CO₂;

Motivazione

La modifica

Emendamento 122
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 5

– favorire il passaggio a combustibili a basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica;

– favorire il passaggio a combustibili a basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica **e il passaggio a centrali elettriche ad elevata efficienza energetica, ivi inclusa la cogenerazione;**

Motivazione

Un'ulteriore misura volta a ridurre le emissioni.

Emendamento 123
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 6

– incentivare le fonti di energia rinnovabili, allo scopo di raggiungere, entro il 2010, un **12%** di energia derivata da fonti rinnovabili;

– incentivare le fonti di energia rinnovabili, allo scopo di raggiungere, entro il 2010, un **15%** di energia derivata da fonti rinnovabili; **incoraggiare sistemi di certificazione energetica credibili e l'introduzione entro il 2005 di un marchio energetico verde UE; promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed elettricità fino al conseguimento dell'obiettivo di coprire con essa, entro il 2010, il 18% della produzione globale comunitaria di calore e di elettricità;**

Motivazione

L'obiettivo di conseguire entro il 2010 la quota del 18% della produzione comunitaria di calore ed energia è conforme alle conclusioni del Consiglio del 10 ottobre 2000.

Emendamento 124
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 7

- incentivare il ricorso a provvedimenti fiscali, anche su scala comunitaria, per favorire il passaggio a energie e trasporti più puliti e promuovere l'innovazione tecnologica, compresa l'adozione di un quadro per l'imposizione energetica;

- incentivare il ricorso a provvedimenti fiscali, anche su scala comunitaria, per favorire il passaggio a energie e trasporti più puliti e promuovere l'innovazione tecnologica, compresa l'adozione di un quadro per l'imposizione **ambientale, in particolare per quella** energetica,

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 125
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 7 bis (nuovo)

- continuare la programmazione integrata di risorse, nonché la pianificazione del territorio;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 126
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 9

- individuare azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas di serra nel settore dell'aviazione se entro il 2002 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);

- individuare azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas di serra ***nel settore dei trasporti in senso lato, e soprattutto*** nel settore dell'aviazione se entro il 2002 non verranno approvate azioni analoghe in seno all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), ***sulla base del Protocollo di Kyoto;***

Motivazione

Già ora, le emissioni di gas ad effetto serra sono riconducibili in buona parte al settore dei trasporti in senso lato, e lo saranno ancora maggiormente in futuro; di conseguenza, è necessario che ogni singolo modo di trasporto contribuisca alla riduzione delle emissioni. Si ricorda che l'impegno di adottare misure speciali nel settore dei trasporti aerei figura nel Protocollo di Kyoto.

Emendamento 127
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 9 bis (nuovo)

- favorire l'impiego di mezzi di trasporto maggiormente rispettosi dell'ambiente, attraverso soprattutto il potenziamento del ruolo dei trasporti urbani nell'ambito della riduzione delle emissioni di CO₂;

Motivazione

I trasporti eco-compatibili e soprattutto i trasporti urbani dovranno svolgere un ruolo centrale per quanto riguarda l'impegno a ridurre le emissioni di CO₂.

Emendamento 128

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 9 ter (nuovo)

- prevenire la crescita della domanda di trasporto e migliorare l'efficienza ambientale di tutti i modi di trasporto;

Motivazione

È necessario prevedere e contenere a monte le esigenze di trasporto, migliorando le prestazioni dei modi di trasporto sotto il profilo tecnologico per ridurre le emissioni di CO₂.

Emendamento 129

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 14

- promuovere il risparmio di energia nei sistemi di riscaldamento e di condizionamento degli edifici.

- promuovere il risparmio di energia **in particolare** nei sistemi di riscaldamento e di condizionamento degli edifici **e tener conto di tale obiettivo nella progettazione degli edifici, nonché nello sviluppo delle tecniche edili, fissando standard di consumo energetico per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli impianti di riscaldamento e condizionamento;**

Motivazione

L'emendamento è volto a rendere più operativo il testo della Commissione.

Emendamento 130

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 14 bis (nuovo)

- promuovere forme di trasporto relativamente efficienti sotto il profilo energetico.

Motivazione

Il settore dei trasporti è un forte consumatore di energia e fonte di gas serra e di altre emissioni inquinanti e dovrebbe essere specificamente menzionato.

Emendamento 131

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2

- incoraggiare la modellazione e le valutazioni del clima a livello regionale per preparare misure di adattamento su scala regionale e sostenere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese.

- incoraggiare la modellazione e le valutazioni del clima a livello regionale **e locale** per preparare misure di adattamento su scala regionale e sostenere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 132

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo)

- favorire la protezione dell'ambiente in quanto indicatore d'efficacia nel contesto complementare dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e degli strumenti finanziari di preadesione (ISPA, SAPHARD, PHARE).

Motivazione

Il contributo dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e degli strumenti di preadesione è decisivo ai fini della realizzazione degli impegni assunti a Kyoto, e ciò deve essere sottolineato nel programma d'azione.

Emendamento 133

Articolo 5, alinea

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 in merito alla tutela e al ripristino dei sistemi naturali e della biodiversità sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito.

Il programma è destinato a tutelare e a ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali e ad arrestare la perdita di biodiversità nell'Unione europea e su scala mondiale, con i seguenti obiettivi:

Motivazione

Emendamento strutturale volto a porre l' enfasi sugli obiettivi.

Emendamento 134
Articolo 5, trattino 1 (nuovo)

- protezione dell'ambiente naturale contro i danni delle emissioni inquinanti;

Motivazione

Emendamento strutturale volto a porre l' enfasi sugli obiettivi.

Emendamento 135
Articolo 5, trattino 2 (nuovo)

- tutela dell'ambiente naturale contro le conseguenze di forme insostenibili di sfruttamento delle risorse fondiari,

Motivazione

Emendamento strutturale volto a porre l' enfasi sugli obiettivi.

Emendamento 136
Articolo 5, trattino 3 (nuovo)

- protezione dei suoli contro l'erosione, l'inquinamento e la desertificazione,

Motivazione

Emendamento strutturale volto a porre l' enfasi sugli obiettivi.

Emendamento 137
Articolo 5, trattino 4 (nuovo)

- protezione e salvaguardia della biodiversità, conformemente alla strategia comunitaria sulla diversità biologica. Le popolazioni di specie minacciate di estinzione devono essere protette a lungo termine e avere la possibilità di diffondersi in nuove aree, all'interno dei loro territori di diffusione naturale,

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 138
Articolo 5, trattino 5 (nuovo)

- tutela della biodiversità e di preziosi paesaggi nelle zone rurali della Comunità, nonché del patrimonio culturale, urbano e rurale dell'Unione europea;

Motivazione

Il patrimonio culturale, sia esso sul piano architettonico o archeologico, fa parte dell'ambiente e della diversità conseguita dall'uomo nel corso di secoli di intervento sull'ambiente. La conservazione del paesaggio naturale e artificiale non può essere dissociata, giacché il medesimo paesaggio naturale è stato manipolato dall'uomo e anch'esso può essere definito parte del patrimonio culturale.

Emendamento 139
Articolo 5, trattino 6 (nuovo)

- protezione della biodiversità e delle variazioni genetiche nei boschi e foreste;

Motivazione

Il programma dovrebbe tenere maggiormente conto degli aspetti ecologici dell'uso di boschi e foreste e del modo in cui ciò può essere associato alla produzione sostenibile, la quale tutela la biodiversità e le variazioni genetiche di boschi e foreste.

Emendamento 140
Articolo 5, trattino 7 (nuovo)

- arrestare, nell'Unione europea, la scomparsa di specie, di popolazioni e di ecosistemi;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 141
Articolo 5, trattino 8 (nuovo)

- proteggere l'acqua, in quanto risorsa fondamentale per la sopravvivenza della maggior parte degli ecosistemi e della biodiversità dell'UE;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé..

Emendamento 142
Articolo 5, paragrafo - 1 (nuovo)

- 1. Valutazione della realizzazione pratica delle zone inserite nella rete Natura 2000, messa a punto degli strumenti per assicurare la loro creazione, nonché sviluppo di nuovi strumenti per proteggere specie che non si trovano all'interno delle zone della rete Natura 2000.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 143

Articolo 5, paragrafo -1 bis (nuovo)

-1 bis. Proseguimento della creazione di aree di tutela della natura all'interno dell'UE nel quadro della rete natura 2000 e relativo ampliamento per coprire i paesi candidati e gli ecosistemi marini.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 144

Articolo 5, paragrafo -1 ter (nuovo)

- 1 ter. Incentivazione degli Stati membri per indurli a valutare sulla base di criteri uniformi, definiti dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), le minacce che incombono sulle varie specie; potenziamento della ricerca e della cooperazione scientifica per approfondire le conoscenze relative alle specie animali europee e ai loro cambiamenti genetici, con un'attenzione particolare per la protezione delle specie minacciate.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 145

Articolo 5, paragrafo - 1 quater (nuovo)

- 1 quater. Promozione di attività di ricerca sulla biodiversità, sulla protezione degli ecosistemi terrestri e marini e sull'interazione positiva fra l'attività umana e la biodiversità.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 146
Articolo 5, paragrafo - 1 quinquies (nuovo)

- 1 quinquies. Protezione dei cosiddetti "hot spots" (aree delle zone tropicali che contengono il 60% della biodiversità presente sul pianeta). A tal fine saranno predisposti ed attuati opportuni programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 147
Articolo 5, paragrafo 1, trattino 2

- preparazione di misure per far fronte a gravi rischi di incidente in oleodotti e nelle miniere ***e provvedimenti in materia di rifiuti delle attività estrattive.***

- preparazione di misure per far fronte a gravi rischi di incidente in oleodotti e nelle miniere.

Motivazione

Modifica strutturale. La misura rientra piuttosto nell'ambito dell'articolo 7.

Emendamento 148
Articolo 5, paragrafo 2

2. Elaborazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo.

2. Elaborazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo ***per prevenire l'inquinamento e l'erosione del suolo e la desertificazione. Tale strategia deve comprendere obiettivi e mezzi definiti di concerto con i gruppi interessati, ad esempio per ridurre le discariche, i rifiuti industriali e quelli delle attività estrattive,***

l'inquinamento trasportato dall'aria o dall'acqua e l'impatto ambientale dell'agricoltura, così come per migliorare l'utilizzo del territorio.

Motivazione

Occorrono interventi per lottare contro l'erosione del suolo, assicurare un'opportuna pianificazione del territorio o promuovere la ricerca in questo settore.

Emendamento 149
Articolo 5, paragrafo 3

3. Incentivo all'integrazione degli aspetti relativi alla protezione e al ripristino dei paesaggi nelle altre politiche.

3. Incentivo all'integrazione degli aspetti relativi alla protezione e al ripristino dei paesaggi nelle altre politiche, ***comprese quelle della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico e architettonico, tenendo in conto il contributo delle attività agricole e delle diverse produzioni nella caratterizzazione del paesaggio del mondo rurale europeo e delle dimensioni culturali che lo distinguono.***

Motivazione

Le attività agricole sono intimamente legate al paesaggio del mondo rurale europeo e la loro conservazione è legata alla preservazione delle attività agricole e delle differenti produzioni.

Emendamento 150
Articolo 5, paragrafo 4

4. Incentivo all'ulteriore sviluppo degli elementi positivi insiti nel rapporto agricoltura-ambiente nell'ambito del previsto riesame della politica agricola comune.

4. Riconsiderazione degli incentivi all'agricoltura ad alta intensità, spostando le sovvenzioni alla produzione verso attività che cercano di tutelare la natura, l'ambiente e il paesaggio nel quadro della revisione della PAC nel 2003 e incremento delle attività di sviluppo rurale e di produzione locale a sostegno di un'agricoltura ecologicamente sana e di altre attività rurali.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 151
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Favorire e creare incentivi per l'elaborazione di piani integrali nazionali, regionali o locali che includano la protezione, strategie e politiche attive in materia di conservazione della biodiversità, delle risorse naturali, della flora e fauna (Natura 2000) e la loro relazione con i sistemi produttivi agricoli e industriali, nonché la gestione dei rischi.

Motivazione

L'applicazione della rete Natura 2000 e la protezione della flora e della fauna sarebbero accettate maggiormente se vi fossero piani regionali che contemplano l'interrelazione delle variabili e l'interdipendenza tra le varie politiche.

Emendamento 152
Articolo 5, paragrafo 5

5. Incentivo ad una maggiore integrazione delle considerazioni ambientali nella politica comune della pesca, in occasione del riesame della stessa previsto per il 2002.

5. Integrazione delle considerazioni ambientali nella politica comune della pesca, in occasione del riesame della stessa previsto per il 2002.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 153
Articolo 5, paragrafo 6, trattino 2

- proseguimento delle misure comunitarie in corso in materia di protezione dei boschi e

- proseguimento delle misure comunitarie in corso in materia di protezione dei boschi e

delle foreste, attribuendo maggiore importanza al monitoraggio delle loro molteplici funzioni;

delle foreste, attribuendo maggiore importanza al monitoraggio delle loro molteplici funzioni, ***incluso il contributo che i prodotti e i rifiuti forestali possono apportare all'impegno dell'UE in materia di energia rinnovabile;***

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 154
Articolo 5, paragrafo 6, trattino 3

- promozione di sistemi credibili di certificazione in ambito boschivo e forestale;

- promozione di sistemi credibili di certificazione in ambito boschivo e forestale ***e certificazione dei prodotti dell'industria forestale incoraggiando i proprietari di boschi a preservare e tutelare zone boschive pregiate;***

Motivazione

Spetta agli Stati membri preservare e curare i boschi, habitat di specie e di varietà di vegetazione minacciate di estinzione, essendo inteso che i proprietari vanno incoraggiati e sostenuti affinché provvedano ad una siffatta tutela.

Emendamento 155
Articolo 5, paragrafo 6, trattino 4

- proseguimento dell'attiva partecipazione della Comunità all'attuazione delle risoluzioni adottate nel corso delle conferenze ministeriali in materia di protezione dei boschi e delle foreste in Europa e nell'ambito di dibattiti e negoziati internazionali su temi legati a boschi e foreste.

- proseguimento dell'attiva partecipazione della Comunità all'attuazione delle risoluzioni adottate nel corso delle conferenze ministeriali in materia di protezione dei boschi e delle foreste in Europa e nell'ambito di dibattiti e negoziati internazionali su temi legati a boschi e foreste, ***segnatamente in seno al foro delle Nazioni Unite sulle foreste.***

Motivazione

L'emendamento è volto ad introdurre un'utile precisazione.

Emendamento 156
Articolo 5, paragrafo 6, trattino 4 bis (nuovo)

- incentivare la costituzione di reti di fasce verdi transfrontaliere in Europa.

Motivazione

Si tratta di un'idea innovativa che vale la pena di esplorare.

Emendamento 157
Articolo 5, paragrafo 7

7. Sviluppo di una strategia tematica per la protezione dell'ambiente marino.

7. Sviluppo di una strategia tematica per la protezione dell'ambiente marino **allo scopo di conservare la biodiversità dell'ambiente marino e di utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali, nonché di ridurre i rifiuti gettati in mare. Tale strategia dovrebbe prevedere il controllo regolare delle coste mediante rilevamenti aerei nonché l'approvazione e l'applicazione, senza indugio, delle misure legislative per la sicurezza in mare e la prevenzione dell'inquinamento. Gli obiettivi e i mezzi devono essere definiti di concerto con i gruppi interessati che devono intervenire per ridurre le conseguenze dell'impatto delle attività umane nelle aree costiere, dell'eutrofizzazione che può essere causata da azoto e fosforo provenienti dal suolo e dall'atmosfera, del turismo non sostenibile, dell'inquinamento provocato da incidenti, navi, installazioni portuali e da scorie radioattive, nonché ridurre le conseguenze dell'impatto della pesca.**

Motivazione

È utile definire in termini più precisi della strategia.

Emendamento 158
Articolo 5, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Ratifica e applicazione della Convenzione di Cartagena sulla sicurezza biologica.

Motivazione

Le istituzioni si sono già impegnate in tal senso, un fatto di cui debbono ricordarsi.

Emendamento 159
Articolo 5, paragrafo 8

8. Rafforzamento dei controlli riguardanti la sorveglianza, l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM.

8. Elaborazione di una regolamentazione orizzontale del Consiglio e del Parlamento in materia di OGM, di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti da essi ricavati, il cui obiettivo sia quello di migliorare i controlli, l'etichettatura e la rintracciabilità di tali prodotti lungo tutta la catena alimentare.

Motivazione

Il testo della Commissione deve essere rafforzato.

Emendamento 160
Articolo 6, alinea

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 in merito a salute e ambiente sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito.

Il programma mira a garantire la purezza e la sicurezza dell'ambiente, dei generi alimentari e dell'acqua. Esso è destinato specificamente a:

Motivazione

Emendamento strutturale.

Emendamento 161
Articolo 6, trattino 1 (nuovo)

- far comprendere meglio le minacce per la salute umana;

Motivazione

Emendamento strutturale.

Emendamento 162
Articolo 6, trattino 2 (nuovo)

- conseguire entro il 2020 gli obiettivi a lungo termine della direttiva sull'ozono, in fase di elaborazione e i limiti nazionali di emissione dell'UE;

Motivazione

Emendamento strutturale.

Emendamento 163
Articolo 6, trattino 3 (nuovo)

- valutare tutti i prodotti chimici fabbricati in quantità significative, con un approccio progressivo e con date e scadenze chiare e mirate, nonché stabilire meccanismi di riduzione credibili prima del 2012, cominciando innanzitutto dai prodotti chimici fabbricati in grandi quantità e causa di particolare inquietudine, nel cui caso i meccanismi saranno definiti prima del 2005;

Motivazione

Emendamento strutturale.

Emendamento 164
Articolo 6, trattino 4 (nuovo)

- assicurare che il tenore di pesticidi presenti nell'ambiente non sia causa di rischi ingenti o di conseguenze per la salute umana o per l'ambiente, nonché ridurre sensibilmente l'utilizzo di pesticidi in generale; i pesticidi attualmente utilizzati non devono essere lentamente degradabili, né accumularsi nell'ambiente;

Motivazione

Emendamento strutturale volto a irrigidire l'approccio della Commissione.

Emendamento 165
Articolo 6, trattino 5 (nuovo)

- definire standard di prodotto per i settori del tessile-abbigliamento, alimentari, materiali edilizi, tappeti, mobili, al fine di vietare o ridurre al massimo l'impiego di sostanze nocive per la salute e/o l'ambiente;

Motivazione

Occorre definire chiaramente un obiettivo di riduzione dell'impiego di pesticidi. Per mettere al bando le sostanze nocive per l'ambiente occorre definire appositi standard di prodotto

Emendamento 166
Articolo 6, trattino 6 (nuovo)

- monitorare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nell'ambiente in modo da valutare il possibile impatto e i rischi per la salute umana e l'ambiente, ivi compresa la salute di animali selvatici e domestici e piante e, se necessario, rispondere a tale minacce con la normativa, ivi compresa un'ulteriore modifica della direttiva che disciplina la consapevole emissione di tali organismi;

Motivazione

La decisione del Parlamento e del Consiglio di modificare la direttiva 90/220 probabilmente raggiungerà il suo scopo di consentire una coltivazione più diffusa di organismi geneticamente modificati (OGM). Attualmente si svolgono studi scientifici su vasta scala e si valutano i possibili rischi della cultura di OGM. La Comunità e gli Stati membri devono essere preparati a rispondere agli esiti di tali studi basando le loro azioni sul principio precauzionale e sul peso delle prove raccolte.

Emendamento 167
Articolo 6, trattino 7 (nuovo)

- a conseguire livelli di qualità dell'acqua che non comportino effetti e rischi sostanziali per la salute dell'uomo e l'ambiente, in modo da garantire una riduzione delle conseguenze negative provocate dall'attività dell'uomo sugli ecosistemi acquatici e assicurare che i tassi di estrazione delle risorse idriche siano a lungo termine sostenibili, consentendo quindi di salvaguardare e migliorare gli ecosistemi dipendenti dall'acqua; gli ecosistemi acquatici dovrebbero essere esenti da sostanze persistenti o bioaccumulative;

Motivazione

Emendamento strutturale volto a integrare il progetto della Commissione.

Emendamento 168
Articolo 6, trattino 8 (nuovo)

- a garantire che i carichi e i livelli critici, in relazione all'esposizione all'acidificazione, all'eutrofizzazione e agli inquinanti fotochimici atmosferici non siano superati dopo il 2020;

Motivazione

Emendamento strutturale.

Emendamento 169
Articolo 6, trattino 9 (nuovo)

- a conseguire i livelli di qualità dell'aria che tutelino effettivamente tutte le persone contro le conseguenze riconosciute sulla salute derivanti dall'inquinamento atmosferico e tengano conto della protezione dell'ambiente;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 170
Articolo 6, trattino 10 (nuovo)

- ridurre la quantità delle persone regolarmente vittime di inquinamento acustico ingente e prolungato.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 171
Articolo 6, trattino 11 (nuovo)

- definire e determinare strategie tematiche atte a conseguire la qualità dell'ambiente urbano e di altri luoghi abitati;

Motivazione

Come si è fatto presente nel vertice di Helsinki e in numerose altre sedi, la politica dell'ambiente urbano, contemplata dal punto di vista integrale, è uno degli aspetti meno sviluppati dell'attività comunitaria, che richiede un'attenzione speciale.

Emendamento 172
Articolo 6, trattino 12 (nuovo)

- ricercare e applicare misure di prevenzione e riduzione della contaminazione elettromagnetica, nuova fonte di inquinamento prevedibilmente in crescita in un prossimo futuro;

Motivazione

Considerato l'ambito di attuazione del programma che copre il periodo fino al 2010, si dimostra prioritario l'inserimento dell'inquinamento elettromagnetico tra gli obiettivi del medesimo.

Emendamento 173
Articolo 6, paragrafo 1

1. Rafforzamento della ricerca e delle conoscenze scientifiche comunitarie e

1. Rafforzamento della ricerca e delle conoscenze scientifiche comunitarie e

incentivo al coordinamento dei programmi di ricerca nazionali, a sostegno degli obiettivi in materia di salute e ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

incentivo al coordinamento dei programmi di ricerca nazionali, **in particolare nell'ambito del sesto programma quadro**, a sostegno degli obiettivi in materia di salute e ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 174

Articolo 6, paragrafo 1, trattino 3

- **valutazione della necessità di aggiornare le norme e i valori limite attualmente in vigore a tutela della salute, compresi i casi in cui vengono presi in considerazione gli effetti sui gruppi potenzialmente vulnerabili, come i bambini e gli anziani;**

- **aggiornamento delle norme e dei valori limite attualmente in vigore a tutela della salute, compresi i casi in cui vengono presi in considerazione gli effetti sui gruppi potenzialmente vulnerabili, come i bambini e gli anziani, e le sinergie e le interazioni fra varie sostanze inquinanti;**

Motivazione

Le attuali norme e i valori limite in vigore a tutela della salute non tengono adeguatamente conto degli effetti sui gruppi potenzialmente vulnerabili come i bambini e gli anziani, e dovrebbero quindi essere aggiornati. Un ulteriore "valutazione della necessità" di tali aggiornamenti non farebbe che ritardare un intervento estremamente necessario.

Emendamento 175

Articolo 6, paragrafo 1, trattino 4 bis (nuovo)

- **maggior integrazione di ricerche, procedure, progetti, azioni tra sistema della protezione ambientale e sistema di promozione della salute, sistemi che, pure distinti, devono collaborare strettamente, in particolare per quanto riguarda i settori di:**

- **epidemiologia ambientale;**
- **comunicazione del rischio;**
- **costruzione di profili di rischio interno ed esterno delle attività produttive;**
- **controllo sulla qualità degli alimenti;**

- **controllo sulla salubrità delle acque sia di consumo che di balneazione.**

Motivazione

L'inserimento, tra le priorità tematiche del nesso ambiente-salute è un'importante innovazione, ricca di implicazioni, da sviluppare però ben al di là della trattazione assai generica che si legge nel capitolo ad essa dedicato dalla Commissione.

Emendamento 176

Articolo 6, paragrafo 1, trattino 4 ter (nuovo)

- valutazione delle fonti di rischio ambientale e delle vie di propagazione che rappresentano una minaccia per la sicurezza degli alimenti.

Motivazione

Eventi recenti hanno dimostrato la necessità di una simile valutazione.

Emendamento 177

Articolo 6, paragrafo 2, trattino 1

- creazione di un nuovo sistema unificato di prova, valutazione e gestione dei rischi delle sostanze nuove ed esistenti;

- creazione di un nuovo sistema unificato di prova, **basato sul principio di precauzione e di sostituzione**, valutazione e gestione dei rischi delle sostanze nuove ed esistenti **e test delle sostanze prima del 2012,**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 178

Articolo 6, paragrafo 2, trattino 2

- sviluppo di un programma di test in funzione delle caratteristiche, dell'uso, dell'esposizione e dei volumi di sostanze prodotte o importate;

- sviluppo di un programma di test in funzione delle caratteristiche, dell'uso, dell'esposizione e dei volumi di sostanze **e di prodotti importati o esportati;**

Motivazione

Si tratta di una di una costante rivendicazione del Parlamento europeo.

Emendamento179
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 3

- istituzione di ***nuove procedure specifiche e accelerate di gestione dei rischi*** cui devono essere sottoposte le sostanze che danno adito ad un grado elevato di preoccupazione prima che siano impiegate per particolari fini;

- istituzione di ***un sistema di autorizzazione*** cui devono essere sottoposte le sostanze che danno adito ad un grado elevato di preoccupazione prima che siano impiegate per particolari fini;

Motivazione

In accordo con le precedenti risoluzioni e gli emendamenti legislativi del PE..

Emendamento180
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo)

- eliminazione graduale dell'uso di sostanze chimiche a rischio (ad esempio sostanze lentamente degradabili o che si accumulano nell'ambiente o tossiche), sia allo stato puro che combinato, affinché entro il 2020 l'ambiente si liberi per quanto possibile di tali sostanze;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento181
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 5 bis (nuovo)

- applicazione delle convenzioni e degli accordi internazionali come l'OSPAR (Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale),

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento182
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 5 ter (nuovo)

***- approvazione, ratifica e proroga della
Convenzione dell'ONU sugli inquinanti
persistenti (POP).***

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento183
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 5 quater (nuovo)

***- ratifica della convenzione di Rotterdam
sulla procedura di assenso preliminare in
conoscenza di causa (PIC) per taluni
prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel
commercio internazionale;***

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento184
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 5 quinquies (nuovo)

***- necessità di rendere accessibili i dati
riguardanti le caratteristiche di tutte le
sostanze chimiche esistenti sul mercato;***

Motivazione

L'emendamento intende precisare i criteri per le informazioni relative ai dati riguardanti le sostanze chimiche e l'etichettatura di prodotti che contengono sostanze chimiche pericolose. È molto importante che la precisazione delle regole possa avvenire sulla base di un esame approfondito del Libro bianco presentato.

Emendamento 185
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 5 sexies (nuovo)

- divieto di immettere sul mercato dopo un termine stabilito sostanze chimiche prive di dati accessibili;

Motivazione

L'emendamento intende precisare i criteri per le informazioni relative ai dati riguardanti le sostanze chimiche e l'etichettatura di prodotti che contengono sostanze chimiche pericolose. È molto importante che la precisazione delle regole possa avvenire sulla base di un esame approfondito del Libro bianco presentato.

Emendamento 186
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 5 septies (nuovo)

- rapidi progressi nel reperire dati su sostanze non inventariate, da effettuare tramite calcoli computerizzati come il QSAR;

Motivazione

L'emendamento intende precisare i criteri per le informazioni relative ai dati riguardanti le sostanze chimiche e l'etichettatura di prodotti che contengono sostanze chimiche pericolose. È molto importante che la precisazione delle regole possa avvenire sulla base di un esame approfondito del Libro bianco presentato.

Emendamento 187
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 5 octies (nuovo)

- etichettatura dei prodotti con informazioni sul contenuto di sostanze chimiche pericolose.

Motivazione

L'emendamento intende precisare i criteri per le informazioni relative ai dati riguardanti le sostanze chimiche e l'etichettatura di prodotti che contengono sostanze chimiche pericolose. È molto importante che la precisazione delle regole possa avvenire sulla base di un esame approfondito del Libro bianco presentato.

Emendamento 188
Articolo 6, paragrafo 3, trattino 1

-sviluppo di una strategia tematica
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- sviluppo di una strategia tematica
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi **che
includa tra l'altro metodi di agricoltura
sostenibile, segnatamente un miglior
controllo dell'impiego e della diffusione
dei pesticidi; la sostituzione delle sostanze
più pericolose con sostanze più sicure,
comprese le alternative biologiche; il
miglioramento del livello di informazione
dei consumatori; il ricorso a tecniche
antiparassitarie integrate e l'impiego di
strumenti economici per eliminare
l'impiego dei pesticidi più pericolosi;**

Motivazione

Una strategia necessita di parametri in base ai quali valutare gli interventi.

Emendamento 189
Articolo 6, paragrafo 3, trattino 1 bis (nuovo)

**- riesame, entro il 2002, della direttiva
91/414 relativa all'immissione sul mercato
di prodotti fitosanitari, allo scopo di
migliorare il meccanismo generale del
sistema di autorizzazione, integrandolo di
una valutazione comparata, di un
miglioramento continuo dei requisiti per i
test e della partecipazione pubblica;**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 190
Articolo 6, paragrafo 3, trattino 1 ter (nuovo)

**- messa a punto di nuove norme per
l'utilizzo di pesticidi il cui requisito
minimo sia l'IPM (Integrated Pest
Management) e subordinazione della
concessione degli aiuti a titolo del fondo
per lo sviluppo rurale alla loro adozione;**

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 191

Articolo 6, paragrafo 3, trattino 1 quater (nuovo)

***- revisione periodica della direttiva
98/8/CE per migliorare il meccanismo
generale del sistema di autorizzazione;***

Motivazione

Le direttive 91/414 e 98/8 sono correlate ed utilizzano molti degli stessi meccanismi, per cui la 98/8 dovrebbe essere rivista parallelamente alla 91/414.

Emendamento 192

Articolo 6, paragrafo 4, trattino 1

- eliminazione graduale degli scarichi di
sostanze pericolose nelle acque;

- eliminazione graduale degli scarichi di
sostanze pericolose ***e di sostanze
prioritarie pericolose*** nelle acque;

Motivazione

L'emendamento è volto ad uniformare la terminologia con quella utilizzata nella direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 193

Articolo 6, paragrafo 4, trattino 1 bis (nuovo)

***- garanzia di una completa ed efficace
attuazione della direttiva quadro in
materia di acque con l'ausilio della
direttiva derivata sulle acque sotterranee e
l'adozione ogni 4 anni di elenchi delle
sostanze pericolose prioritarie, nonché
adozione di misure speciali per
l'attuazione della direttiva sulle acque
reflue;***

Motivazione

È importante dare una celere e corretta attuazione a questi importanti atti legislativi.

Emendamento 194
Articolo 6, paragrafo 4, trattino 2

- riesame della direttiva sulle acque di balneazione;;

- riesame della direttiva sulle acque di balneazione ***al fine di migliorare la salute umana, tenendo conto dell'evoluzione dei metodi di monitoraggio e delle conoscenze scientifiche;***

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 195
Articolo 6, paragrafo 4, trattino 2 bis (nuovo)

- estensione del principio di gestione sostenibile a tutti i tipi di utilizzo delle risorse idriche e valutazione strategica di dette risorse al fine di controllare i rischi esistenti e futuri per assicurare il fabbisogno idrico degli ecosistemi,

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 196
Articolo 6, paragrafo 4, trattino 2 ter (nuovo)

- verifica costante dei livelli di radioattività, in particolare nei fiumi dei paesi comunitari orograficamente collegati con paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno impianti nucleari a rischio;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 197
Articolo 6, paragrafo 4, trattino 3 bis (nuovo)

- inserimento definitivo dell'applicazione dei principi della tariffazione di tutti gli usi dell'acqua quale strumento di sostenibilità, tenendo conto anche degli aspetti ambientali, economici e sociali di questa risorsa, scarsa e necessaria per gli ecosistemi e le attività umane;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 198
Articolo 6, paragrafo 5, trattino 2

- preparazione di una strategia tematica nel campo dell'inquinamento atmosferico per affrontare i settori prioritari che richiedono altri interventi, riesame e aggiornamento degli standard di qualità dell'aria e dei valori limite di emissione nazionali e creazione di sistemi migliori per il rilevamento dei dati, la modellazione e le previsioni;

- preparazione di una strategia tematica nel campo dell'inquinamento atmosferico per affrontare i settori prioritari che richiedono altri interventi, riesame e aggiornamento degli standard di qualità dell'aria e dei valori limite di emissione nazionali e creazione di sistemi migliori per il rilevamento dei dati, la modellazione e le previsioni, ***da presentare entro la fine del 2002;***

Motivazione

Le scadenze sono importanti per il conseguimento di obiettivi.

Emendamento 199
Articolo 6, paragrafo 5, trattino 2 bis (nuovo)

- sviluppo di metodi di misurazione delle emissioni e della qualità dell'aria relativamente alle impurità aventi il maggior impatto sulla salute umana, come l'ozono, l'ossido di azoto e il particolato presenti negli strati inferiori dell'atmosfera, nonché elaborazione di piani per la riduzione delle emissioni,

soprattutto nelle aree urbane;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 200

Articolo 6, paragrafo 5, trattino 2 ter (nuovo)

- sviluppo di ulteriori azioni nel settore dei trasporti, dell'ambiente e della salute, di concerto con l'OMS, l'ONU e l'OCE, nonché garanzia della conformità delle misure adottate con le norme CAFE;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 201

Articolo 6, paragrafo 5, trattino 2 quater (nuovo)

- la Commissione garantisce che durante il suo funzionamento il programma Aria pulita esamini, precisi e integri l'attuale normativa sulla qualità dell'aria negli altri settori che influiscono sulla medesima;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 202

Articolo 6, paragrafo 5, trattino 3 bis (nuovo)

- elaborazione di una strategia coerente, integrata e uniforme per l'aria pulita e la tutela del clima, che coinvolga tutti i responsabili dell'inquinamento;

Motivazione

Va evidenziata la necessità di un approccio olistico alla lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Emendamento 203
Articolo 6, paragrafo 5, trattino 3 ter (nuovo)

- studiare soluzioni e indicare gli orientamenti necessari per trasferire le attività inquinanti e pericolose per la salute fuori dalle zone abitate, cercando nel contempo formule economiche per incentivarle;

Motivazione

Considerando che l'80% della popolazione vive nelle città e che esistono tuttora molte industrie ed attività nel contesto urbano nocive per l'ambiente, sarebbe opportuno elaborare documenti e orientamenti sulle condizioni minime necessarie, segnalando le attività incompatibili e quelle che devono svolgersi fuori dai centri abitati. Gli orientamenti dovrebbero tradursi in una pianificazione del territorio volta ad organizzare lo sviluppo futuro e rendere compatibile l'espansione urbana e la qualità della vita con l'attività industriale e il traffico su strada.

Emendamento 204
Articolo 6, paragrafo 5, trattino 3 quater (nuovo)

- avvio di azioni di ricerca e di lotta contro gli effetti negativi per la salute e per l'ambiente dell'inquinamento elettromagnetico;

Motivazione

La proposta della Commissione non menziona questo particolare tipo di inquinamento.

Emendamento 205
Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)

***- 5 bis. Rischi:
- valutare e presentare le eventuali conseguenze e minacce future dovute allo***

sviluppo tecnologico, in particolare per quanto riguarda le biotecnologie e gli OGM.

Motivazione

L'emendamento è volto a integrare i settori di intervento.

Emendamento 206
Articolo 6, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. Inquinamento acustico:

- miglioramento dell'informazione a livello comunitario sul rapporto tra livelli acustici e reazioni, sulla diffusione del rumore (valutazione e mappatura) e sull'esposizione agli effetti del rumore, utilizzando indicatori comuni.

Occorrerebbe mettere a punto direttive derivate sull'inquinamento acustico basate della direttiva sul rumore ambientale attualmente in preparazione e con la partecipazione degli attori interessati;

- esame delle proposte UE per stabilire nuovi o più rigorosi standard vincolanti sulle emissioni acustiche, soprattutto quelle derivanti dai veicoli a motore, dai treni, dagli aeromobili e dai macchinari. Occorre perseguire attivi sforzi all'interno dell'ICAO per giungere ad un accordo su nuovi standard più rigorosi in materia di inquinamento acustico degli aeromobili o, in caso contrario, intervenire a livello UE.

- messa a punto di misure di sostegno concrete affinché a livello locale sia dato seguito alla direttiva sul rumore ambientale in corso di preparazione, inclusi orientamenti comuni per la definizione di un piano d'azione contro il rumore.

Motivazione

L'emendamento completa gli emendamenti 42-51 della relatrice. La prima parte dell'emendamento adatta gli obiettivi in materia di qualità dell'aria alle formulazioni del quinto programma di azione per l'ambiente. Il resto dell'emendamento specifica misure

necessarie nel settore dell'industria, dei prodotti chimici, dell'acqua e del rumore.

Emendamento 207
Articolo 6, paragrafo 5 quater (nuovo)

5 quater. Ambiente urbano e naturale:

- elaborazione di una direttiva sull'ambiente urbano e abitato che includa gli aspetti essenziali dello sviluppo sostenibile, l'elenco delle attività nocive o pericolose, le condizioni minime di abitabilità e la creazione di un ambiente salubre per la salute e il benessere;

- definizione degli orientamenti necessari a proporre una normativa, del rango legislativo necessario, in materia di sviluppo del territorio e turismo sostenibile che preveda una crescita rispettosa dell'ambiente, del paesaggio e delle coste e garantisca gli opportuni servizi ambientali (rifiuti, qualità idrica, inquinamento...);

- promozione del quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile nell'ambiente urbano.

Motivazione

L'ambiente urbano deve essere visto come un insieme, al fine di elaborare progetti e piani integrati. Gli atti legislativi precedentemente decisi quali quelli sul rumore sono solo trattamenti parziali, che potranno essere applicati solo considerando l'ambiente urbano nella sua totalità, includendo le questioni di crescita, espansione, ecc.

In molte parti d'Europa lo sviluppo turistico sta portando all'apparizione di nuove città in luoghi che dovrebbero essere rispettati, in assenza di progetti globali che contemplino la compatibilità tra crescita e protezione delle coste e del paesaggio naturale. Una buona politica per l'ambiente implica l'erogazione di servizi ambientali da parte degli enti locali e da altre istituzioni.

Emendamento 208
Articolo 7, alinea

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 in merito alla gestione dei rifiuti e delle risorse sono perseguiti attraverso una

Il programma mira a svincolare la correlazione fra la crescita economica e il deterioramento della situazione

serie di azioni prioritarie illustrate di seguito.

ambientale, nonché a rafforzare un utilizzo efficace delle risorse e della gestione dei rifiuti, con i seguenti obiettivi:

Motivazione

Emendamento strutturale.

Emendamento 209
Articolo 7, trattino 1 (nuovo)

- stimolare i consumatori a modificare il loro comportamento,

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 210
Articolo 7, trattino 2 (nuovo)

- assicurare che l'industria alimentare garantisca la qualità dei prodotti onde evitare problemi per la salute umana;

Motivazione

Si tratta di un intervento che si impone dati gli ultimi sviluppi.

Emendamento 211
Articolo 7, trattino 3 (nuovo)

- i rifiuti che continuano ad essere prodotti non dovrebbero essere pericolosi o dovrebbero presentare il minimo rischio possibile; occorre privilegiare la valorizzazione, e più specificamente il riciclaggio; la quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale deve essere ridotta al minimo e deve essere distrutta o smaltita in maniera sicura; infine, i rifiuti dovrebbero essere trattati il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, a condizione che ciò risulti compatibile con la normativa comunitaria e non comporti una riduzione nell'efficienza economica e tecnica delle operazioni di trattamento dei rifiuti. L'applicazione del

principio di prossimità potrà esser completata dalla pratica di un mercato trasparente di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Motivazione

È necessario arrivare a un mercato trasparente nella gestione dei rifiuti e applicarvi un principio di prossimità nella fase di trattamento dei rifiuti.

Emendamento 212
Articolo 7, paragrafo 1, trattino 2

- l'individuazione delle esigenze nel campo della ricerca;

- l'individuazione delle esigenze nel campo della ricerca, ***in particolare al fine di confrontare l'impatto sull'ambiente dell'utilizzo di varie risorse naturali, di studiare i mezzi per ridurre il consumo primario e per favorire il ricorso a prodotti alternativi, ricercando gli opportuni collegamenti con il sesto programma RST;***

Motivazione

Identificazione necessaria delle esigenze allo scopo di affrontare il problema dell'uso delle risorse e dei materiali.

Emendamento 213
Articolo 7, paragrafo 1, trattino 5 bis (nuovo)

- la messa a punto di strategie settoriali per un utilizzo efficace delle risorse.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 214
Articolo 7, paragrafo 2, trattino 1 bis (nuovo)

- integrare la gerarchia della gestione dei rifiuti con un sistema di obiettivi ambientali inerenti allo smaltimento dei rifiuti che riguardino innanzitutto le emissioni, la contaminazione dell'ambiente dovuta a sostanze a rischio e a metalli pesanti, la riduzione dei gas a

effetto serra e l'utilizzo dei terreni.

Motivazione

Si tratta di una costante richiesta di intervento in materia da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 215
Articolo 7, paragrafo 3

3. Riesame della legislazione sui fanghi di depurazione

3. Riesame della legislazione sui fanghi di depurazione, *sui materiali di imballaggio, le pile e gli accumulatori.*

Motivazione

L'impegno della Commissione deve riguardare tutti i settori interessati.

Emendamento 216
Articolo 7, paragrafo 4

4. **Raccomandazioni** in materia di rifiuti da costruzione e demolizione.

4. **Legislazione** in materia di rifiuti da costruzione e demolizione.

Motivazione

Occorrono norme vincolanti.

Emendamento 217
Articolo 7, paragrafo 6

6. Elaborazione di una strategia tematica **sul** riciclaggio dei rifiuti, comprese misure tese a garantire la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari.

6. Elaborazione di una strategia tematica **volta a incentivare il** riciclaggio dei rifiuti, comprese misure tese a garantire la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari **che garantiscano un mercato trasparente per quanto riguarda il trattamento, la valorizzazione e l'eliminazione dei rifiuti. In particolare, tale strategia deve favorire e rafforzare l'uso dei rifiuti umani, animali e domestici per la produzione di elettricità, idrogeno e metanolo, in sostituzione dei carburanti fossili attualmente utilizzati e di preferenza rispetto al loro deposito in discarica, allo scarico in mare o nei fiumi**

e ad altri tipi tradizionali di trattamento.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 218
Articolo 7, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Adozione della legislazione sul PVC e i suoi derivati, nonché sui rifiuti di PVC.

Motivazione

L'emendamento è volto a integrare gli impegni assunti dalla Commissione.

Emendamento 219
Articolo 7, paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter. Applicazione della responsabilità del produttore ad altri importanti flussi di rifiuti, come il mobilio usato, le vernici, i tappeti e il materiale da costruzione.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 220
Articolo 7, paragrafo 6 quater (nuovo)

6 quater. Creazione di standard qualitativi per la sicurezza dei rifiuti riciclati e recuperati (ad esempio per le ceneri).

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 221
Articolo 7, paragrafo 6 quinquies (nuovo)

6 quinquies. Creazione di livelli di controllo armonizzati e integrati per il

riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 222

Articolo 7, paragrafo 6 sexies (nuovo)

6 sexies. Legislazione sui rifiuti di attività estrattiva, in particolare valutazione della direttiva sulle zone minerarie.

Motivazione

Emendamento "strutturale": questa è la giusta posizione del paragrafo.

Emendamento 223

Articolo 8, alinea

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 in merito alle tematiche di portata internazionale sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito.

Gli obiettivi definiti all'articolo 3 in merito alle tematiche di portata internazionale sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito:

Motivazione

Emendamento strutturale.

Emendamento 224

Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Prima dell'inizio di ogni conferenza internazionale, la Commissione e la Presidenza informano il Parlamento in merito agli obiettivi di integrazione delle considerazioni ambientali nella politica delle organizzazioni internazionali. A conclusione di ogni conferenza la Commissione e la Presidenza riferiscono al Parlamento sullo svolgimento e i risultati della stessa.

Motivazione

Il Parlamento deve assolvere i suoi compiti di controllo anche nei confronti della politica esterna della Comunità, laddove si tratta di integrare le considerazioni ambientali e dello sviluppo sostenibile nelle varie politiche. Un esempio è costituito dal ruolo della Comunità in seno all'ICAO.

Emendamento 225

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ulteriore sviluppo delle convenzioni internazionali sull'ambiente e garanzia della loro efficace applicazione; l'Unione europea è chiamata a svolgere un ruolo attivo al riguardo.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 226

Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Promuovere gli accordi plurilaterali in materia ambientale in relazione ai negoziati commerciali internazionali;

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 227

Articolo 8, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Sostegno all'azione svolta da autorità regionali e locali quanto alla promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare relativamente all'attuazione di Agenda 21 e al monitoraggio a livello locale.

Motivazione

Il coinvolgimento degli attori regionali e locali è essenziale per l'efficace attuazione delle

politiche e delle norme ambientali.

Emendamento 228
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Promozione di una più solida ed efficace cooperazione con i paesi in via di sviluppo in materia ambientale, assicurando adeguati finanziamenti a favore di programmi per lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

A livello internazionale l'UE deve svolgere un ruolo trainante a favore dello sviluppo sostenibile. Se si vuole promuovere la cooperazione in materia di ambiente, occorre stanziare i finanziamenti necessari a tal fine.

Emendamento 229
Articolo 8, paragrafo 4

4. Intensificazione dell'impegno a livello internazionale per giungere ad un consenso sui metodi di valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e su approcci di gestione dei rischi comprendenti, ***ove necessario***, l'applicazione del principio della precauzione.

4. Intensificazione dell'impegno a livello internazionale per giungere ad un consenso sui metodi di valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e su approcci di gestione dei rischi comprendenti, l'applicazione del principio della precauzione.

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare precisione, onde evitare incertezze nell'interpretazione.

Emendamento 230
Articolo 8, paragrafo 5

5. Garanzia sul fatto che vengano effettuate le valutazioni di impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali.

5. Garanzia sul fatto che vengano effettuate le valutazioni di impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali (***ad esempio in seno all'OMC***), ***prima che l'Unione europea vi partecipi; qualora le***

valutazioni segnalino un danno ingente per l'ambiente nell'Unione europea o altrove, occorre assicurare una riformulazione dell'accordo o la non adesione dell'Unione europea ad esso.

Motivazione

Questa formulazione risolve un annoso dilemma per l'UE in materia di relazioni commerciali/ambientali.

Emendamento 231

Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Sostegno in particolare ai progetti da attuarsi in cooperazione con la Russia per rafforzare lo sviluppo sostenibile e ridurre l'inquinamento transfrontaliero nel territorio comunitario.

Motivazione

L'inquinamento non conosce frontiere.

Emendamento 232

Articolo 8, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. Intensificazione della cooperazione ambientale nel bacino del Mar Mediterraneo e del Mar Baltico. Sostegno al monitoraggio dei problemi ambientali e la relativa informazione in tali aree, al fine di ridurre i problemi causati all'ambiente, tenendo conto in particolare dei problemi transfrontalieri.

Motivazione

L'inquinamento non conosce frontiere.

Emendamento 233

Articolo 9, alinea

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 riguardo ad una politica ambientale fondata sulla

Gli obiettivi definiti all'articolo 3 riguardo ad una politica ambientale fondata sulla

partecipazione e su una solida conoscenza sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito:

partecipazione e su una solida conoscenza sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito:

Motivazione

Emendamento strutturale.

Emendamento 234
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Garantire l'accesso all'informazione, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla giustizia ratificando e applicando la convenzione di Aarhus nell'Unione europea e negli Stati membri.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 235
Articolo 9, paragrafo 2

2. Sostegno finanziario alle ONG in campo ambientale ***per favorire*** la loro partecipazione ***al processo di dialogo***.

2. Maggiore sostegno finanziario alle ONG ***per rafforzare*** la loro partecipazione ***alle attività della Comunità in campo ambientale***.

Motivazione

È necessario non solo aumentare il sostegno finanziario alle organizzazioni ambientaliste onde rafforzarne la partecipazione, non soltanto al dialogo sulle questioni relative all'ambiente ma anche alle attività della Comunità in campo ambientale.

Emendamento 236
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Definire le norme e i principi generali di una buona gestione ambientale, ovvero, in particolare, gli obiettivi ambientali, le procedure di partecipazione e di presa di decisioni; definire chiaramente le responsabilità della Commissione, degli Stati membri e

del Parlamento europeo.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 237
Articolo 9, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Promuovere l'accesso delle autorità locali all'informazione in materia di ambiente, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse urbane, culturali e paesaggistiche non rinnovabili, sempre attraverso azioni che promuovano la diffusione dell'acquis comunitario in materia di sviluppo sostenibile nell'ambiente urbano e rurale.

Motivazione

L'Unione europea ha intrapreso numerose iniziative a favore di una politica sostenibile nelle città, ma la relativa documentazione è poco nota giacché mancano mezzi di diffusione adeguati.

Emendamento 238
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Proseguire lo sviluppo della VSA (Valutazione strategica ambientale) come pratica nell'integrazione delle questioni ambientali, compresi gli aiuti finanziari.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 239
Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Tenere conto delle strategie e procedure elaborate nell'ambito

dell'Agenda 21 locale.

Motivazione

Non è possibile raggiungere alcun risultato concreto senza l'integrazione delle politiche settoriali nelle politiche e strategie di sviluppo durevole e sostenibile, integrando cioè i sistemi economici, sociali, educativi e ambientali proprio a partire dalle realtà locali.

Emendamento 240

Articolo 9, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. Appoggio e promozione dei forum costituiti dalla comunità scientifica e accademica, affinché partecipino attivamente alla politica in materia ambientale.

Motivazione

L'emendamento è volto a favorire il contributo della scienza.

Emendamento 241

Articolo 9, paragrafo 4

4. Informazione periodica del pubblico sulle tematiche ambientali e ad esse connesse, presentando relazioni annue sui principali indicatori ambientali ed elaborazione di indicatori di integrazione che dimostrino, ove possibile, l'importo del danno ambientale.

4. Revisione dei sistemi di monitoraggio, di relazione e di valutazione esistenti al fine di introdurre un sistema più coerente ed efficace di trasmissione e di valutazione di dati e di informazioni ambientali di qualità elevata e comparabili, basati su priorità e risultati ambientali e su necessità di evoluzione politica e di valutazione.

Motivazione

L'introduzione di un sistema più coerente ed efficace di relazione è importante. Molti dati ed informazioni necessari per meglio elaborare le politiche non vengono raccolti o non raggiungono le persone giuste. L'emendamento è volto a correggere questa situazione.

Emendamento 242

Articolo 9, paragrafo 5

5. Revisione dei sistemi di informazione e di

5. Revisione dei sistemi di informazione e di

relazione *al fine di introdurre un sistema più omogeneo ed efficace* per garantire un esercizio di relazione di qualità elevata e la produzione di dati e di informazioni ambientali comparabili.

relazione per garantire un esercizio di relazione di qualità elevata e la produzione di dati e di informazioni ambientali comparabili *nonché la pubblicazione da parte dell'Agenzia europea per l'ambiente di un relazione annuale sulla situazione ambientale nell'UE, che precisi l'impronta ecologica dell'UE;*

Motivazione

Al fine di meglio valutare la situazione ambientale in Europa e adattare le misure strategiche in modo efficace, è necessaria una regolare attività di riferimento. Le due relazioni pubblicate dall'Agenzia europea per l'ambiente si sono finora rivelate utili strumenti per i responsabili delle politiche e l'opinione pubblica. Si propone quindi una relazione annuale che riferisca anche sull'impronta ecologica dell'Europa.

Emendamento 243 Articolo 9, paragrafo 6

6. Potenziamento dello sviluppo di sistemi di informazione geografica e dell'utilizzo delle applicazioni di monitoraggio dallo spazio come strumenti di sostegno all'attività legislativa e di attuazione.

6. Potenziamento dello sviluppo di sistemi di informazione *cartografica e* geografica e dell'utilizzo delle applicazioni di monitoraggio dallo spazio come strumenti di sostegno all'attività legislativa e di attuazione.

Motivazione

Senza un valido strumento di informazione obiettivo e scientifico quale la cartografia, a un livello comparabile in tutta Europa, non si potranno elaborare strategie tematiche comuni.

Emendamento 244 Articolo 9, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Ricorso agli strumenti delle nuove tecnologie per assicurare la divulgazione e la circolazione immediata della normativa in vigore e in fase di elaborazione, nonché agli indicatori di qualità e delle migliori pratiche nell'ambito della società civile.

Motivazione

Questa iniziativa garantirebbe la parità di informazione ed eliminerebbe l'opacità di cui risentono spesso molte politiche europee.

Emendamento 245
Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma nel corso dei primi quattro anni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

1. La Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma ***unitamente ai relativi risultati ambientali, nel corso dei primi quattro anni, sulla base di un vasto insieme di indicatori.*** Essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che il monitoraggio si concentri sui settori in cui possa avere il massimo beneficio.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM(2001) 31 – C5-0032/2001 – 2001/0029(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 31¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 175, paragrafo 3 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0032/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, nonché della commissione per le petizioni (A5-0175/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

L'obiettivo della proposta della Commissione per il sesto programma d'azione in materia di ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" è quello di identificare i principali problemi ambientali e le loro cause. Il nuovo programma presenta le priorità e gli obiettivi della politica ambientale per i prossimi 5-10 anni, nonché l'elenco delle misure necessarie. Si tratta d'altronde di una proposta di carattere diverso rispetto al quinto programma di azione per l'ambiente.

I settori prioritari della politica ambientale scelti sono la lotta contro il cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità, l'incentivazione della protezione ambientale e sanitaria, nonché la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti. Per conseguire gli obiettivi ambientali, la proposta fa ricorso a un approccio strategico che comprende un'applicazione più efficace della vigente legislazione ambientale, l'integrazione delle tematiche ambientali negli altri settori della politica, a influenzare le decisioni dei consumatori attraverso un'informazione ambientale di migliore qualità, nonché migliorando la pianificazione del territorio.

Struttura della proposta

La proposta della Commissione consiste di due parti: una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, nonché una proposta di decisione che istituisce il programma comunitario d'azione in materia di ambiente 2001-2010. Alla proposta viene applicata la procedura di codecisione fra il Consiglio e il Parlamento europeo.

Osservazioni del Parlamento sulla proposta della Commissione di sesto programma d'azione per l'ambiente.

I settori prioritari del programma d'azione in materia di ambiente - lotta contro il cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, incentivazione della protezione dell'ambiente e della salute e gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti - sono tra i problemi ambientali di maggiore entità e la loro scelta nel sesto programma in materia di ambiente è senz'altro corretta.

Tuttavia, il Parlamento deplora il fatto che il sesto programma in materia di ambiente sia caratterizzato dalla mancanza di prospettive, di orientamenti per il futuro e di strategie. Benché i settori prioritari del programma e i relativi obiettivi generali a lungo termine siano definiti correttamente, mancano gli obiettivi parziali di carattere operativo sufficientemente concreto per guidare gli sviluppi della politica ambientale. Per quanto riguarda l'attuazione, il programma non stabilisce adeguatamente responsabilità e scadenziari, né consente una valutazione intermedia che permetta di orientare l'attività sino alla fine del periodo di

programmazione. L'iniziativa, che si definisce strategica, manca di un esame dei principi essenziali della protezione dell'ambiente, non fornisce una definizione di sostenibilità ambientale, né prende in esame i principi di sviluppo dei vari strumenti orientativi.

Il programma non stabilisce obiettivi, né norme comuni, per quanto riguarda lo sviluppo della relazione tra la normativa e le azioni di carattere volontario; non è perciò chiaro quale tipo di legislazione si intenda sviluppare, né se l'attività volontaria sia volta a sostituirla o a integrarla. Per quanto riguarda il seguito delle azioni, esso dovrebbe includere, oltre alla sorveglianza della loro attuazione, anche elementi per orientare il loro sviluppo ulteriore.

La proposta non tiene adeguatamente conto del fatto che nel corso del periodo di programmazione nuovi Stati aderiranno all'Unione europea. L'ampliamento comporta minacce ambientali che è necessario eliminare orientando gli aiuti di preadesione verso la protezione dell'ambiente a favore, fra l'altro, di trasporti pubblici e ferroviari efficienti. L'ampliamento comporta altresì notevoli opportunità per migliorare le condizioni ambientali europee: estensione delle aree di protezione naturali, disinquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo, nonché controlli per un'applicazione efficace della normativa comunitaria.

Contenuto essenziale delle modifiche del Parlamento

L'obiettivo delle modifiche proposte dal Parlamento è quello di dotare la proposta della Commissione di un approccio più strategico. Esse puntano innanzitutto a integrare i settori prioritari scelti di obiettivi concreti, nonché di uno scadenziario, e a individuare gli agenti responsabili. Sebbene la proposta di sesto programma in materia di ambiente sia destinata a orientare la politica ambientale nel corso dei prossimi 5-10 anni, sembra più adeguato formulare obiettivi per un periodo più lungo. Il programma dovrebbe riflettere la situazione dell'ambiente che auspichiamo e annunciare mezzi e scadenziari per conseguirla. Nella maggior parte dei casi dieci anni non sono sufficienti per migliorare le condizioni dell'ambiente in modo tale da non superare il carico umano e naturale. Tuttavia, poiché questo è l'obiettivo assoluto, il Parlamento propone, laddove possibile, scadenziari "indicativi" fino al 2040.

La struttura originale della proposta della Commissione è stata per lo più mantenuta, tranne nel caso dei settori prioritari, definiti separatamente in una riformulazione dell'articolo 3, e degli obiettivi di contenuto che figurano all'articolo 2 della proposta, inseriti all'inizio di ogni articolo dedicato ai settori prioritari. Tale riformulazione dell'articolo 2 consente una migliore presentazione degli obiettivi che il Parlamento si attende dal programma, come obiettivi ambientali e scadenziari più chiari o il fatto che il sesto programma d'azione in materia di ambiente è destinato a fungere da pilastro ecologico della strategia per uno sviluppo sostenibile nell'Unione europea, da adottarsi al Consiglio europeo di Göteborg, nel giugno 2001. A giudizio del Parlamento, le sei strategie tematiche evocate nella proposta della Commissione devono avere carattere vincolante e la loro elaborazione dev'essere subordinata a uno scadenziario.

24 aprile 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM(2001) 31 – C5-0032/2001 – 2001/0029(COD))

Relatore per parere: Umberto Scapagnini

PROCEDURA

Nella riunione del 27 febbraio 2001 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Umberto Scapagnini.

Nelle riunioni del 27 marzo e 24 aprile 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza, presidente; Nuala Ahern vicepresidente; Umberto Scapagnini, relatore per parere; Konstantinos Alyssandrakis, Guido Bodrato, Massimo Carraro, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (in sostituzione di Gérard Caudron), Elisa Maria Damião (in sostituzione di Erika Mann), Harlem Désir, Concepció Ferrer, Colette Flesch, Pat the Cope Gallagher, Lisbeth Grönfeldt Bergman (in sostituzione di Marjo Matikainen-Kallström), Michel Hansenne, Roger Helmer, Hans Karlsson, Bashir Khanbhai (in sostituzione di Anders Wijkman), Helmut Kuhne (in sostituzione di Norbert Glante), Bernd Lange (in sostituzione di Rolf Linkohr), Peter Liese (in sostituzione di Werner Langen), Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (in sostituzione di Astrid Thors), John Purvis, Alexander Radwan (in sostituzione di Peter Michael Mombaur), Bernhard Rapkay (in sostituzione di François Zimeray), Mechtild Rothe, Christian Foldberg Røvsing, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Helle Thorning-Schmidt (in sostituzione di Imelda Mary Read), W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca e Myrsini Zorba.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La strategia a favore dell'ambiente proposta dalla Commissione per i prossimi 10 anni nel suo documento COM(2001) 31 fissa quattro aree di azione prioritarie: cambiamento climatico, ambiente e salute, natura e biodiversità e gestione delle risorse naturali; la presente proposta segnala la necessità di trovare una nuova forma di partecipazione dei cittadini e delle imprese.

Per quanto riguarda il cambiamento climatico, in base all'obiettivo del Protocollo di Kyoto, il suddetto programma propone di pervenire a un abbattimento più radicale del complesso delle emissioni di CO₂ dell'ordine del 20 - 40% entro il 2020, in base a stime scientifiche secondo le quali le emissioni a livello planetario dovranno essere ridotte nel lungo periodo del 70% rispetto ai livelli del 1990. Per conseguire tale obiettivo la Commissione suggerisce di introdurre delle modifiche strutturali tra l'altro nel settore dell'energia e raccomanda di raddoppiare gli sforzi per utilizzare in maniera efficiente l'energia, di instaurare un sistema comunitario di scambi di diritti di emissione e di intensificare le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, nonché di sensibilizzare i cittadini.

Un'altra delle aree di azione "Ambiente e salute", si basa su un approccio più globale che prenda in considerazione le interazioni tra i vari rischi per la salute correlati all'ambiente. L'aspetto principale è la revisione complessiva del sistema comunitario di rischi rappresentato dalle sostanze chimiche.

Un'altra delle priorità è l'uso sostenibile delle risorse e la gestione dei rifiuti. Constatando l'aumento inesorabile del volume dei rifiuti, la Commissione preconizza per il futuro lo sganciamento della produzione dei rifiuti dalla crescita economica, un maggiore sviluppo del riciclaggio e una riduzione della produzione di rifiuti tramite una politica integrata dei prodotti.

Il piano di azione insiste sulla necessità di attuare in maniera più completa la legislazione comunitaria negli Stati membri integrando in tutte le politiche comunitarie le preoccupazioni ambientali, particolarmente tra l'altro nel settore dell'energia, nell'informazione e nel coinvolgimento dei cittadini. Gli strumenti proposti sono: una politica integrata dei prodotti, un regime di responsabilità per i danni causati all'ambiente, misure basate sul mercato (etichettatura ecologica, aiuti di stato, sovvenzioni, tasse ecc.). Il documento pone anche in evidenza la necessità di ricorrere sempre più a strumenti di carattere fiscale per consentire la compatibilità tra la crescita economica e gli obiettivi ambientali a fronte dello scenario di un mutamento degli attuali schemi di produzione e di consumo nell'UE.

Il Sesto programma d'azione invita i paesi candidati all'adesione ad applicare pienamente la legislazione comunitaria esistente in materia ambientale e a rafforzare il dialogo con tutte le parti interessate (amministrazione, industria, ONG).

Il vostro relatore considera molto positivamente il fatto che questo programma identifichi le quattro priorità: mutamento climatico, natura e biodiversità, ambiente e salute e la gestione sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti, come pure la descrizione dei problemi e dei tipi di misure da adottare per risolverli. Ritiene che i problemi già constatati nel quadro della valutazione globale del Quinto programma di azione in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile (COM(99) 543), presentata dalla Commissione, potrebbero essere risolti più efficacemente con una corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione comunitaria in materia ambientale attualmente in vigore e con un impegno a realizzare una strategia globale di sviluppo sostenibile e a favore dell'ambiente a livello internazionale che contempli obiettivi qualitativi e quantitativi ponendo l'accento non soltanto sui rimedi, ma anche sulla prevenzione e che coinvolga i cittadini e le imprese nel loro complesso.

Il vostro relatore ritiene che l'ampliamento sia trattato in maniera molto timida nel piano d'azione e che i paesi candidati all'adesione debbano esservi maggiormente coinvolti, badando a che l'utilizzazione dei fondi assegnati fin d'ora a tali paesi sia compatibile con gli obiettivi stabiliti in questo Sesto piano d'azione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 2, paragrafo 6, trattino 1 bis (nuovo)

- assicurare che l'industria alimentare garantisca la qualità dei prodotti in modo da non dare origine a problemi per la salute umana;

Motivazione

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo 1, trattino 1- bis (nuovo)

- sviluppare, congiuntamente agli Stati membri, orientamenti sull'applicazione pratica delle nuove direttive sulla base di esami comparativi dei diversi approcci nazionali all'applicazione pratica, per consentire un apprendimento politico congiunto;

Motivazione

Sono necessari anche esami comparativi dei diversi approcci all'applicazione della legislazione contenuta nelle direttive UE in materia ambientale.

¹Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 1, trattino 1

- sostenere lo scambio di informazioni sulle buone prassi di attuazione attraverso la rete IMPEL;

- sostenere lo scambio di informazioni sulle buone prassi di attuazione **concreta** attraverso la rete IMPEL;

Motivazione

Sono necessari anche esami comparativi dei diversi approcci all'applicazione della legislazione contenuta nelle direttive UE in materia ambientale.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 1, trattino 3

- promuovere norme migliori di ispezione e monitoraggio da parte degli Stati membri.

- promuovere norme migliori di **autorizzazione**, ispezione e monitoraggio da parte degli Stati membri.

Motivazione

Occorrono anche esami comparativi dei diversi approcci all'applicazione della legislazione contenuta nelle direttive UE in materia ambientale.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 4, trattino 2

- istituire un programma di assistenza in materia di conformità, che fornisca un aiuto specifico alle piccole e medie imprese;

- istituire un programma di assistenza in materia di conformità, che fornisca un aiuto **chiaro e** specifico alle piccole e medie imprese, **affinché includano le questioni ambientali nel proprio modello imprenditoriale**;

Motivazione

Le piccole e medie imprese devono ricevere aiuti concreti, appoggio e valutazioni costanti per facilitarne l'adeguamento ai requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria in materia ambientale.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 4, trattino 3 bis (nuovo)

- promuovere un nuovo tipo di valutazione finanziaria, tenendo conto dei costi di manutenzione e dei costi di una politica non ambientale nei diversi settori. In questo senso la Commissione presenta al Parlamento, prima del 2003, uno studio comparato di tali tipi di costi;

Motivazione

Sino a quando l'impegno in materia ambientale dei progetti imprenditoriali non sarà incentivato, l'industria europea non prenderà pienamente coscienza della necessità di essere coinvolta nella realtà ambientale.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 6, trattino 2 bis (nuovo)

- promuovere un nuovo tipo di valutazione finanziaria, tenendo conto dei costi di manutenzione e dei costi di una politica non ambientale nei diversi settori. In questo senso la Commissione presenta al Parlamento, prima del 2003, uno studio comparato di tali tipi di costi;

Motivazione

Affinché l'integrazione degli aspetti ambientali nel settore finanziario sia efficace, occorre poter disporre di un nuovo tipo di valutazione finanziaria, che fornisca dati comparati dei costi, al fine di raggiungere un adeguamento più realistico alla politica ambientale.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 6

- incentivare le fonti di energia rinnovabili, allo scopo di raggiungere, entro il 2010, un 12% di energia derivata da fonti rinnovabili;

- incentivare le fonti di energia rinnovabili, allo scopo di raggiungere, entro il 2010, un 12% di energia derivata da fonti rinnovabili; ***promuovere l'uso della***

generazione combinata di calore ed elettricità fino al conseguimento dell'obiettivo di coprire con essa, entro il 2010, il 18% della produzione globale comunitaria di calore e di elettricità;

Motivazione

Siamo favorevoli alla citazione dell'obiettivo del 12%: si ricorda che tale obiettivo è citato nelle conclusioni del Consiglio del 10 ottobre 2000 ed è, inoltre, contenuto nel Libro Bianco della Commissione, che fornisce utili indicazioni per accrescere gli sforzi in questo settore.

Si propone, inoltre, di aggiungere in questo trattino un riferimento agli incentivi per accrescere l'uso della generazione combinata di calore ed elettricità, menzionati nel dodicesimo trattino, facendo esplicito riferimento all'obiettivo del 18% della quota totale di produzione combinata di calore e di elettricità per la Comunità nel suo insieme entro il 2010, in linea con quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri dell'Ambiente del 10 ottobre 2000.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 7

- **incentivare** il ricorso a **provvedimenti fiscali**, anche su scala comunitaria, per favorire il passaggio a energie e trasporti più puliti e promuovere l'innovazione tecnologica, compresa l'adozione di un quadro per l'imposizione energetica;

- **promuovere** il ricorso a **incentivi**, anche su scala comunitaria, per favorire il passaggio a energie e trasporti più puliti e promuovere l'innovazione tecnologica, compresa l'adozione di un quadro per l'imposizione energetica;

Motivazione

L'incoraggiamento si ottiene più facilmente tramite incentivi che non con misure penalizzanti.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 9

- individuare azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas di serra nel settore dell'aviazione se entro il 2002 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);

- individuare azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas di serra nel settore dell'aviazione, **in particolare esplorando la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione del kerosene con idrogeno liquido proveniente da fonti rinnovabili quale carburante per l'aviazione**, se entro il 2002 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 14 bis (nuovo)

- accrescere l'efficienza energetica negli edifici, negli impianti, negli apparecchi e dispositivi, e nei processi industriali, rafforzando gli standard di efficienza energetica attraverso appropriate misure, inclusi gli accordi volontari;

Motivazione

Si ritiene, inoltre, che tra le azioni prioritarie individuate sia opportuno citare esplicitamente anche il settore domestico. Si propone di aggiungere un punto specifico.

Emendamento 12

Articolo 5, paragrafo 6, trattino 2

- proseguimento delle misure comunitarie in corso in materia di protezione dei boschi e delle foreste, attribuendo maggiore importanza al monitoraggio delle loro molteplici funzioni;

- proseguimento delle misure comunitarie in corso in materia di protezione dei boschi e delle foreste, attribuendo maggiore importanza al monitoraggio delle loro molteplici funzioni, ***incluso il contributo che i prodotti e i rifiuti forestali possono apportare all'impegno dell'UE in materia di energia rinnovabile;***

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 7

7. Sviluppo di una strategia tematica per la protezione dell'ambiente marino.

7. Sviluppo di una strategia tematica per la protezione dell'ambiente marino, ***anche con controllo regolare delle coste mediante rilevamenti aerei.***

Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

1. Rafforzamento della ricerca e delle conoscenze scientifiche comunitarie e incentivo al coordinamento dei programmi di ricerca nazionali, a sostegno degli obiettivi in materia di salute e ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. Rafforzamento della ricerca e delle conoscenze scientifiche comunitarie e incentivo al coordinamento dei programmi di ricerca nazionali, **in particolare nell'ambito del sesto programma quadro**, a sostegno degli obiettivi in materia di salute e ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 2, trattino 2

- sviluppo di un programma di test in funzione delle caratteristiche, dell'uso, dell'esposizione e dei volumi di sostanze prodotte o importate;

- sviluppo di un programma di test in funzione delle caratteristiche, dell'uso, dell'esposizione e dei volumi di sostanze prodotte o importate, **tenendo conto del modo in cui le sostanze chimiche possono essere maneggiate senza rischi;**

Motivazione

La definizione di priorità deve essere basata sulla valutazione dei rischi e sulle procedure di gestione dei rischi in modo da essere in linea con la legislazione a livello comunitario e internazionale.

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 4, trattino 1

- eliminazione graduale degli scarichi di sostanze pericolose nelle acque;

- eliminazione graduale degli scarichi di sostanze pericolose nelle acque, **in particolare dell'inquinamento da scarichi fognanti;**

Motivazione

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 4, trattino 2 bis (nuovo)

2 bis. verificare costantemente i livelli di radioattività, in particolare nei fiumi dei paesi comunitari che orograficamente sono collegati con paesi dell'Europa Centrale e Orientale che hanno strutture nucleari a rischio.

Motivazione

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 5, trattino 3 bis (nuovo)

- la Commissione garantisce che durante il suo funzionamento il programma Aria pulita esamini, precisi e integri l'attuale normativa sulla qualità dell'aria negli altri settori che hanno un impatto sulla qualità dell'aria;

Motivazione

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 6

6. Elaborazione di una strategia tematica sul riciclaggio dei rifiuti, comprese misure tese a garantire la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari.

6. Elaborazione di una strategia tematica sul riciclaggio dei rifiuti, comprese misure tese a garantire la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari ***e, in particolare, a favorire e rafforzare l'uso dei rifiuti umani, animali e domestici per la produzione di elettricità, idrogeno e metanolo, in sostituzione dei carburanti fossili attualmente utilizzati e di preferenza rispetto al loro deposito in discarica, allo scarico in mare o nei fiumi e ad altri tipi tradizionali di trattamento.***

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 20
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Promozione di una più solida ed efficace cooperazione con i paesi in via di sviluppo in materia ambientale, assicurando adeguati finanziamenti a favore di programmi per lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

Tenendo in considerazione l'importanza dei finanziamenti per l'ambiente al fine di incentivare la cooperazione ambientale.

Emendamento 21
Articolo 9, paragrafo 4

4. Informazione periodica del pubblico sulle tematiche ambientali e ad esse connesse, presentando relazioni annue sui principali indicatori ambientali ed elaborazione di indicatori di integrazione che dimostrino, ove possibile, l'importo del danno ambientale.

4. Revisione dei sistemi di monitoraggio, di relazione e di valutazione esistenti al fine di introdurre un sistema più coerente ed efficace di relazione e di valutazione di dati e di informazioni ambientali di qualità elevata e comparabili basati su priorità e risultati ambientali e su necessità di evoluzione politica e di valutazione.

Motivazione

L'introduzione di un sistema più coerente ed efficace di relazione è importante. Molti dati ed informazioni necessari per meglio elaborare le politiche non vengono raccolti o non raggiungono le persone giuste. L'emendamento cerca di correggere questa situazione.

Emendamento 22
Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma nel corso dei primi quattro anni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

1. La Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma nel corso dei primi quattro anni, ***sulla base di una serie completa di indicatori***, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

Emendamento 23
Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma nel corso dei primi quattro anni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

1. La Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma *e i risultati ambientali associati* nel corso dei primi quattro anni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare che il monitoraggio si concentri sui settori nei quali può apportare il massimo beneficio.

24 aprile 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla comunicazione della Commissione sul sesto programma di azione per l'ambiente e sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010
(COM(2001)31 – C5-0032/2001 – 2001/0029(COD))

Relatrice per parere: Ilda Figueiredo

PROCEDURA

Nella riunione del 27 febbraio 2001 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato relatrice per parere Ilda Figueiredo.

Nelle riunioni del 20 e 27 marzo 2001 e del 24 aprile 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità con 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (presidente), Joseph Daul, Vincenzo Lavarra (vicepresidenti), Ilda Figueiredo (relatrice per parere), Gordon J. Adam, Danielle Auroi, António Campos, Avril Doyle (in sostituzione di Francesco Fiori) Christel Fiebigger, Ilda Figueiredo (in sostituzione di Dimitrios Koulourianos), Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, María Izquierdo Rojo, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Xaver Mayer, James Nicholson (in sostituzione di Robert William Sturdy), Neil Parish, Mikko Pesälä, Agnes Schierhuber e Struan Stevenson.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. La qualità di vita, alla quale hanno diritto attualmente i cittadini e in futuro le nuove generazioni, esige un ambiente sano e un livello elevato di protezione ambientale. Tuttavia, la crescita economica esercita una pressione sulle capacità del pianeta di sopportare lo sfruttamento delle risorse e di assorbire l'inquinamento, pertanto è fondamentale integrare le problematiche ambientali nelle altre politiche, compresa quella agricola e commerciale, e le iniziative della Commissione devono essere valutate in tale prospettiva. Se nel corso delle

successive riforme della PAC fosse stata realizzata una simile valutazione, probabilmente non si dovrebbero affrontare i gravi problemi che recentemente hanno colpito gli agricoltori e i consumatori, segnatamente le crisi della diossina e della ESB, nonché la diffusione di patologie animali e vegetali.

2. Nei quattro settori prioritari per l'azione del nuovo programma in materia di ambiente – affrontare il problema del cambiamento climatico; natura e biodiversità, ambiente e salute; sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti – gli ultimi tre suscitano un'attenzione particolare della commissione per l'agricoltura. Le persone vogliono che l'acqua che bevono e gli alimenti che ingeriscono siano esenti da inquinamento e da contaminazioni e vogliono poter godere della bellezza dei campi, di coste intatte e di zone montagnose ben preservate.

Un'utilizzazione prudente delle risorse naturali e la protezione dell'ecosistema globale rappresentano una premessa necessaria per lo sviluppo sostenibile, assieme alla prosperità e a uno sviluppo sociale equilibrato. Sviluppo sostenibile significa altresì qualcosa di più di un ambiente pulito. La sua concretizzazione impone che si tengano in conto le ripercussioni sociali ed economiche, per cui è inderogabile una strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, che la Commissione si è impegnata a presentare nella riunione del Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001, analizzando i relativi problemi ambientali, sociali ed economici.

3. Nel frattempo, con la proposta attinente al sesto programma comunitario in materia di ambiente, essa intende delineare gli obiettivi ambientali per il prossimo decennio e le azioni che dovranno essere adottate nei prossimi cinque e dieci anni, dato che il programma sarà sottoposto a riesame nel 2005 e, sulla base dei risultati, riveduto e aggiornato.

La presente proposta di nuovo programma si basa sulle conclusioni dell'analisi globale e sulle relazioni sullo stato e le tendenze in atto in campo ambientale elaborate nel contesto dell'applicazione del quinto programma d'azione in materia di ambiente, avviato nel 1992 e concluso nel 2000, che, pur riconoscendo diversi miglioramenti rilevanti, evidenziano come si continui ad affrontare diversi problemi insoluti e nuove questioni emergenti e come essi possano comportare un aggravamento della situazione attuale, qualora non venissero adottate misure e non venissero rettificata le attuali politiche e tendenze socioeconomiche.

Nell'ambito del programma sono proposti cinque indirizzi prioritari al fine di contribuire a conseguire gli obiettivi ambientali:

- migliorare l'applicazione della legislazione esistente;
- integrare le problematiche ambientali nelle decisioni adottate nel quadro di altre politiche;
- cercare nuove forme di più stretta cooperazione con il mercato attraverso le imprese e i consumatori;
- responsabilizzare le persone nella loro qualità di singoli cittadini, ai quali va fornito aiuto per modificare i propri comportamenti;
- stimolare decisioni migliori in materia di gestione e assetto territoriale.

4. Risulta particolarmente importante integrare la protezione dell'ambiente nelle altre politiche, come stabilisce l'articolo 6 del trattato, che impone che le strategie elaborate si traducano in azioni concrete ed esige la definizione di indicatori ambientali tali da consentire

di seguire l'evoluzione del processo di sviluppo sostenibile, segnatamente nella relazione annuale che la Commissione deve presentare al vertice di primavera.

I programmi comunitari e segnatamente le politiche regionali dovranno svolgere un ruolo significativo nella promozione della gestione ambientale. Nelle politiche comuni, segnatamente nella PAC, è necessario e urgente rettificare gli obiettivi e le misure onde incentivare una gestione del suolo positiva in termini ambientali attraverso programmi agroambientali, non soltanto per sostenere l'attuazione della rete Natura 2000 e la salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi, ma anche per preservare modi di produzione atti a garantire la sicurezza alimentare, il che implica inevitabilmente una revisione della PAC a favore del potenziamento degli stanziamenti destinati a detti obiettivi.

Come si rileva nella comunicazione della Commissione, i cambiamenti nelle modalità di gestione del suolo stanno esercitando pressioni e lo stesso accade quando sfruttiamo le risorse naturali con un ritmo più rapido della loro rigenerazione. Sono diversi gli esempi dei gravi rischi in atto e delle preoccupazioni esistenti, in particolare:

- la perdita del 60% delle zone umide nell'Europa settentrionale e occidentale;
- la pressione su circa due terzi degli alberi nell'Unione europea e gli incendi forestali nelle regioni meridionali;
- i rischi potenziali per la biodiversità connessi alle ripercussioni impreviste dell'introduzione di determinate specie non autoctone che non sono le più indicate per le condizioni locali e/o l'uso di OGM, per cui si esige una previa valutazione dei rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente;
- la costruzione di nuove strade o edifici e altri sviluppi che comportano una frammentazione delle zone rurali in aree sempre più piccole, in cui è difficile la sopravvivenza delle specie.

5. Tuttavia la preservazione della natura e della biodiversità non significa necessariamente l'assenza di attività umane. Una gran parte dei paesaggi e degli habitat seminaturali di oggi è il frutto del nostro patrimonio in termini di metodi di coltivazione, ora minacciato dato che i campi sono in abbandono o emarginati.

Pertanto la conservazione di questo patrimonio paesaggistico esige attività corrette di gestione dei terreni, una gestione accorta delle foreste nel quadro dei piani di sviluppo rurale e regionale e sostegni specifici agli agricoltori affinché essi proseguano nelle coltivazioni tradizionali. In uno scenario più vasto vanno considerate le misure previste dalla convenzione sui paesaggi europei, adottata dal Comitato ministeriale del Consiglio d'Europa il 19 giugno 2000, firmata da 18 paesi nell'ottobre dello stesso anno nel corso di una conferenza ministeriale a Firenze.

6. In merito al suolo, che è una risorsa finita vitale per l'agricoltura ed è sottoposto a pressione, con crescente erosione collegata al clima, ma anche all'espansione dell'urbanizzazione e ad alcuni metodi agricoli che aggravano l'erosione e l'inquinamento, risulta essenziale incentivare la protezione del suolo e la lotta contro l'erosione, segnatamente tramite aiuti e misure volte a disincentivare i metodi di questione.

Ne consegue l'importanza di introdurre rettifiche nella PAC tali da promuovere il conseguimento di detti obiettivi. Dalla riforma della PAC dipende in misura rilevante l'impatto positivo nel mondo rurale, non solo destinando più mezzi a misure favorevoli

all'ambiente, ma anche promuovendo la conservazione di metodi di coltivazione più naturali e disincentivando l'intensificazione della produzione, la quale ha già dimostrato di avere conseguenze molto negative sulla sostenibilità, sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare.

7. Contestualmente, la ricerca moderna può facilitare l'identificazione e la definizione della biodiversità a livello genetico e creare opportunità per lo sviluppo e l'utilizzazione di prodotti e metodi produttivi più consoni all'ambiente e alla sicurezza alimentare. Tuttavia nell'utilizzazione della biotecnologia è necessario garantire norme e regole etiche, nonché assicurare che il suo impiego abbia un rischio zero per la sicurezza alimentare e che non si crei alcuna dipendenza degli agricoltori dalle multinazionali.

È particolarmente importante riservare la massima attenzione all'uso di sostanze chimiche e soprattutto di pesticidi, onde proibire o limitare severamente l'immissione sul mercato e l'uso dei pesticidi più pericolosi e che presentano maggiori rischi, nonché provvedere all'adozione di prassi migliori nell'uso di quelli che continuano ad essere autorizzati.

CONCLUSIONI

1. prende atto della proposta della Commissione e sottolinea la necessità di tenere in conto le proposte qui di seguito esposte;
2. risulta necessario riformulare la politica agricola comune al fine di tutelare una produzione agricola che tenga in conto la sicurezza alimentare, il principio della precauzione e l'indipendenza alimentare, promuovendo le specificità regionali, i metodi di coltivazione collegati alla natura e il reddito necessario agli agricoltori tramite prezzi giusti alla produzione, onde garantire che gli agricoltori restino nelle zone rurali, alla luce dei diversi gradi di sviluppo dell'agricoltura nell'Unione europea;
3. tenere in considerazione che nelle rettifiche della PAC è necessario sviluppare una politica per il mondo rurale che promuova la modifica dei metodi produttivi miranti unicamente alla massima redditività, facendo sì che siano più legati alla terra, diversificando i prodotti sostenuti, promuovendo la produzione di prodotti regionali di alta qualità e una strategia di sviluppo che privilegi i mercati locali e regionali, onde garantire una maggiore prossimità tra agricoltore e consumatore;
4. tenere in considerazione che la conservazione del paesaggio naturale e della biodiversità esige attività adeguate di gestione dei terreni, una gestione equilibrata delle foreste nell'ambito dei piani di sviluppo regionale e rurale, nonché aiuti specifici agli agricoltori affinché proseguano tali coltivazioni; è importante rilevare, in molte zone forestali, il contributo dello svolgimento di attività umane (agroforestali, pastorizia, ecc.) per la prevenzione degli incendi forestali;
5. sostenere le pratiche agricole che contrastano l'erosione e abbiano un impatto equilibrato sull'ambiente, promuovendo la ricerca, l'istruzione e la formazione in tale direzione;

6. riservare la massima attenzione all'impiego di sostanze chimiche nell'agricoltura e nella produzione e conservazione degli alimenti, nonché, in particolare, ai pesticidi, in modo da proibire o limitare severamente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di quelli più pericolosi e che presentano maggiori rischi, assicurando nel contempo l'adozione delle prassi migliori nell'uso di quelli che restano autorizzati;
7. considerare essenziale che, per garantire uno sviluppo sostenibile e la coesione economica e sociale, le modalità di sostegno interno dovranno tenere in particolare conto la situazione dei piccoli agricoltori e dell'agricoltura familiare, così come la legittimità di un sostegno specifico ai beni e servizi di interesse pubblico nel quadro dell'agricoltura multifunzionale;
8. sollecitare che, nei negoziati in ambito OMC, si tenga conto che i prodotti agricoli non possono essere considerati una merce, che si dovrebbe mantenere il principio della preferenza comunitaria e che nel nuovo quadro multilaterale si devono introdurre disposizioni pertinenti, atte a garantire le rivendicazioni dei cittadini in materia di sicurezza alimentare, di protezione dell'ambiente, di qualità degli alimenti e di benessere degli animali;
9. rivedere l'accordo di Blair House, specialmente nel settore dei semi oleosi, onde garantire la coltivazione di produzioni vegetali per gli animali e assicurare che il divieto di farine a base di carne non sia compensato dall'importazione di prodotti a base di OGM;
10. inserire nella relazione annuale di analisi, che la Commissione deve presentare al vertice di primavera, indicatori qualitativi e quantitativi che consentano di accompagnare l'evoluzione del processo di sviluppo sostenibile, compresi l'agroalimentare, la sicurezza alimentare e il reddito dei piccoli agricoltori e dell'agricoltura familiare.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 9 bis (nuovo)	<i>(9 bis) Sviluppo sostenibile significa qualcosa di più di un ambiente pulito. La</i>

¹ Non ancora pubblicato in GU.

sua realizzazione impone di tenere in conto le ripercussioni sociali ed economiche e l'elaborazione di indicatori ambientali e sociali che consentano di accompagnare l'evoluzione del processo di sviluppo sostenibile.

Motivazione

Risulta necessario verificare l'attuazione del programma attuale e il conseguimento dei relativi obiettivi e a tal fine vanno introdotti indicatori adeguati.

Emendamento

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) L'importanza delle materie prime rinnovabili aumenta nel quadro degli sforzi per la realizzazione di un sistema economico più sostenibile. Soprattutto la biomassa ottenuta dalla silvicoltura e dall'agricoltura dovrebbe acquisire un'importanza crescente nella produzione di energia, sostituendosi ai combustibili fossili e riducendo nel contempo le emissioni di biossido di carbonio nell'atmosfera, nonché migliorando l'autonomia energetica dell'Unione. Promuovere l'impiego di risorse naturali rinnovabili significa salvaguardare le possibilità di sussistenza del mondo rurale. È opportuno che l'Unione europea promuova tale sviluppo.

Motivazione

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili riveste una grande importanza proprio per il mondo rurale.

Emendamento 3

Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Risulta necessario non solo incentivare una gestione del suolo positiva in termini ambientali, ma salvaguardare anche metodi di produzione che garantiscano la sicurezza alimentare,

metodi di coltivazione che preservino la natura e la biodiversità, nonché la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, tramite la conservazione della funzione produttiva dell'agricoltura nell'intero territorio dell'Unione europea.

Motivazione

Le attività agricole, la relativa sostenibilità e qualità dei prodotti sono strettamente legate a uno sfruttamento razionale del suolo.

Emendamento 4

Considerando 16 ter (nuovo)

(16 ter) La promozione della concentrazione e della centralizzazione della terra, l'intensificazione e la concentrazione della produzione agricola e dell'allevamento animale, nonché il predominio dell'agroindustria, cui la PAC ha contribuito, hanno già dimostrato di avere conseguenze molto negative sulla sostenibilità, sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare.

Motivazione

La politica agricola comune ha concorso ai problemi attuali in quanto ha incentivato il produttivismo, l'intensificazione e la concentrazione della produzione.

Emendamento 5

Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) La sempre più scarsa sicurezza alimentare ha innescato la successiva sfiducia dei consumatori di fronte ai gravi problemi che recentemente hanno investito agricoltori e consumatori, segnatamente le crisi della diossina e dell'ESB e la moltiplicazione delle patologie animali e vegetali.

Motivazione

Questa è la realtà attuale, nota a tutti.

Emendamento 6
Considerando 19 ter (nuovo)

(19 ter) Nell'ambito delle politiche commerciali multilaterali esistono aspetti negativi per la difesa della sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, della qualità degli alimenti e del benessere degli animali.

Motivazione

Il corrispondente impegno deve trovare riscontro anche nelle politiche commerciali bilaterali.

Emendamento 7
Articolo 2, punto 5, frase introduttiva

5. Il programma mira ad un ambiente in cui i livelli dei contaminanti di origine antropica non ***provochino*** impatti ***significativi o rischi inaccettabili*** per la salute umana. Esso è destinato specificamente a:

5. Il programma mira ad un ambiente in cui i livelli dei contaminanti di origine antropica non ***abbiano*** impatti per la salute umana ***e non siano fonte di rischi sanitari, anche per quanto riguarda le categorie esposte o potenzialmente vulnerabili, o di rischi ambientali.*** Esso è destinato specificamente a:

Motivazione

Occorre formulare con maggior chiarezza l'obiettivo.

Emendamento 8
Articolo 2, punto 5, terzo trattino

- ***garantire che il tenore di pesticidi presenti nell'ambiente non comporti rischi o impatti significativi*** per la salute umana e per l'ambiente ***e, più in generale,*** ridurre ***globalmente*** l'impiego di pesticidi;

- ***ridurre le ripercussioni e i rischi*** per la salute umana e per l'ambiente, ***inclusa la biodiversità, legati all'impiego di pesticidi; a tal fine è necessario*** ridurre ***significativamente e in modo generalizzato*** l'impiego ***globale*** di pesticidi;

Motivazione

È opportuno inserire nuovamente nel piano d'azione in materia d'ambiente l'obiettivo di una riduzione dell'impiego di pesticidi.

Emendamento 9
Articolo 3, punto 9, trattino 3 bis (nuovo)

- considerare necessario, per consentire uno sviluppo sostenibile e la coesione economica e sociale, che le modalità di sostegno interno riservino un'attenzione specifica alla situazione dei piccoli agricoltori e all'agricoltura familiare, nonché alla legittimità di un sostegno specifico ai beni e servizi di interesse pubblico nel quadro dell'agricoltura multifunzionale.

Motivazione

Affinché l'assetto e la gestione del territorio siano in rapporto equilibrato con le esigenze ambientali, è essenziale sostenere i piccoli agricoltori e l'agricoltura familiare.

Emendamento 10
Articolo 5, punto 2

2. Elaborazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo.

2. Elaborazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo, ***tenendo in conto un'adeguata gestione dei terreni e sostenendo metodi agricoli che contrastino l'erosione e siano equilibrati in termini ambientali, promuovendo la ricerca e la formazione a tali fini.***

Motivazione

Risulta necessario contrastare l'erosione del suolo e a tal fine sono necessarie una gestione adeguata dei terreni e la promozione della ricerca in materia.

Emendamento 11
Articolo 5, punto 3

3. Incentivo all'integrazione degli aspetti relativi alla protezione e al ripristino dei paesaggi nelle altre politiche.

3. Incentivo all'integrazione degli aspetti relativi alla protezione e al ripristino dei paesaggi nelle altre politiche, ***tenendo in conto il contributo delle attività agricole e delle diverse produzioni nella caratterizzazione del paesaggio del mondo rurale europeo e delle dimensioni culturali che lo distinguono.***

Motivazione

Le attività agricole sono intimamente legate al paesaggio del mondo rurale europeo e la loro conservazione è legata alla preservazione delle attività agricole e delle differenti produzioni.

Emendamento 12 Articolo 5, punto 4

4. Incentivo all'ulteriore sviluppo degli elementi positivi insiti nel rapporto agricoltura-ambiente nell'ambito del previsto riesame della politica agricola comune.

4. Incentivo *e sostegno* all'ulteriore sviluppo degli elementi positivi insiti nel rapporto agricoltura-ambiente nell'ambito del previsto riesame della politica agricola comune, *allo scopo di tutelare la produzione agricola conforme alla sicurezza alimentare, al principio della precauzione e dell'indipendenza alimentare, promuovendo la modifica dei metodi produttivi verso prassi più compatibili con l'ambiente e la sicurezza alimentare, sostenendo le specificità regionali, garantendo il reddito degli agricoltori onde mantenere nell'intero territorio le attività agricole e la relativa funzione produttiva, tenendo in conto i diversi gradi di sviluppo dell'agricoltura negli Stati membri dell'Unione europea. È importante che nelle modifiche della PAC sia sviluppata una politica in materia di spazio rurale tale da promuovere la rettifica dei metodi produttivi miranti unicamente alla massima redditività, rendendoli più legati alla terra, diversificando i prodotti sostenuti, promuovendo la produzione di prodotti regionali di alta qualità e una strategia di sviluppo tale da privilegiare i mercati locali e regionali onde garantire una maggiore prossimità tra agricoltore e consumatore.*

Motivazione

Le attività agricole possono avere effetti positivi sull'ambiente visto che svolgono funzioni molteplici. Tuttavia l'attuale PAC ha operato contro la multifunzionalità promuovendo la concentrazione, l'intensificazione e la dimensione verticale della produzione, la centralizzazione della proprietà fondiaria e la desertificazione del mondo rurale. Di conseguenza una futura revisione deve orientarsi a un'agricoltura sostenibile, che garantisca il reddito degli agricoltori e fornisca prodotti sicuri e di qualità.

Emendamento 13
Articolo 5, punto 6, trattino 2

- proseguimento delle misure comunitarie in corso in materia di protezione dei boschi e delle foreste, attribuendo maggiore importanza al monitoraggio delle loro molteplici funzioni;

- proseguimento delle misure comunitarie in corso in materia di protezione dei boschi e delle foreste, attribuendo maggiore importanza al monitoraggio delle loro molteplici funzioni **e alla rilevanza delle attività umane nella prevenzione degli incendi forestali, laddove è necessario garantire, da un lato, la conservazione di attività agroforestali e agricole quali la pastorizia e, dall'altro, il rimboschimento delle aree incendiate;**

Motivazione

Gli incendi forestali devastano ogni anno migliaia di ettari di foresta nell'UE e tale circostanza dipende dalla riduzione della presenza umana e dalla scarsa vigilanza. È necessario sostenere il rimboschimento delle aree incendiate.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 6, trattino 2 bis (nuovo)

- incentivare la creazione di sistemi di vigilanza forestale;

Motivazione

Gli incendi forestali devastano ogni anno migliaia di ettari di foresta nell'UE e tale circostanza dipende dalla riduzione della presenza umana e dalla scarsa vigilanza.

Emendamento 15
Articolo 5, punto 8

8. Rafforzamento dei controlli riguardanti la sorveglianza, l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM.

8. Rafforzamento dei controlli riguardanti la sorveglianza, l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM, **nonché intensificazione della ricerca sulle conseguenze del loro uso sull'ambiente e sulla salute umana, in conformità del principio di precauzione.**

Motivazione

Il principio di precauzione deve avere la priorità ed è necessario valutare ogni conseguenza sull'ambiente e sulla salute umana.

Emendamento 16
Articolo 6, punto 1, trattino 3

- **valutazione della necessità di aggiornare le norme e i valori limite attualmente in vigore a tutela della salute, compresi i casi in cui vengono presi in considerazione gli effetti sui gruppi potenzialmente vulnerabili, come i bambini e gli anziani;**

- **verifica delle norme e dei valori limite attualmente in vigore a tutela della salute, compresi i casi in cui vengono presi in considerazione gli effetti sui gruppi potenzialmente vulnerabili, come i bambini e gli anziani, e le sinergie e le interazioni fra varie sostanze inquinanti;**

Motivazione

È necessario modificare i valori limite alla luce delle nuove conoscenze acquisite.

Emendamento 17
Articolo 6, punto 3, trattino 1

- sviluppo di una strategia tematica sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- sviluppo di una strategia tematica sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, **abbinata a una proposta legislativa che la Commissione presenterà entro il 2002, concernente la riduzione delle ripercussioni dell'impiego di pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e il riesame delle procedure di autorizzazione di cui alla direttiva 91/414/CEE;**

Motivazione

È opportuno ridurre l'impiego di pesticidi e adeguare le procedure di autorizzazione alle attuali conoscenze scientifiche.

Emendamento 18
Articolo 6, punto 3, trattino 3 bis (nuovo)

- **sviluppo di un codice di buona prassi per quanto concerne l'impiego di pesticidi e instaurazione di un collegamento fra i pagamenti diretti nel quadro del FEAOG e**

il rispetto di tale codice, inteso come norma minima;

Motivazione

I pagamenti diretti nel contesto della PAC dovrebbero essere collegati a norme minime sull'impiego di pesticidi.

Emendamento 19

Articolo 7, punto 2 bis (nuovo)

2 bis. Promozione dello sviluppo degli aspetti positivi del legame tra agricoltura e ambiente, nel quadro delle future revisioni della politica agricola e ambientale, ponendo l'accento in particolare sugli aspetti seguenti:

- promozione del passaggio a metodi di produzione ecologicamente sostenibili e conformi ai requisiti fissati in materia di sicurezza degli alimenti;***
- garanzia della salvaguardia di una produzione agricola variegata e rispettosa dell'ambiente in tutto il territorio dell'Unione europea, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura nei singoli Stati membri;***
- promozione della produzione locale per ridurre i danni ambientali dovuti ai trasporti e il rischio di diffusione di epizoozie, nonché per preservare fonti di reddito regionali;***
- promozione dell'impiego delle risorse naturali rinnovabili a fini non alimentare e conseguente riduzione delle pressioni a sfruttare eccessivamente le risorse non rinnovabili; in primo luogo, promozione dell'impiego della biomassa a scopi energetici in sostituzione dei combustibili fossili per ridurre le emissioni di biossido di carbonio nell'atmosfera.***

Motivazione

Attraverso lo sviluppo dell'agricoltura e del mondo rurale è possibile ottenere effetti ambientali positivi.

Emendamento 20
Articolo 8, punto 1

1. Integrazione delle considerazioni ambientali e dello sviluppo sostenibile nelle politiche esterne della Comunità.

1. Integrazione delle considerazioni ambientali e dello sviluppo sostenibile nelle politiche esterne della Comunità, ***segnatamente introduzione, nel nuovo quadro multilaterale nell'ambito OMC, di disposizioni pertinenti in materia di multifunzionalità delle attività agricole, sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente, qualità degli alimenti e benessere degli animali, tenendo sempre presente che i prodotti agricoli non possono essere considerati una merce e che va conservato il principio della preferenza comunitaria.***

Motivazione

Introdurre i concetti adottati nel parere dell'on. Cunha sull'OMC.

Emendamento 21
Articolo 10, punto 1 bis (nuovo)

1 bis. In merito al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione elabora indicatori di impatto economico, ambientale e sociale tali da consentire di seguire l'evoluzione del processo di sviluppo sostenibile e dell'attuazione del programma quadro.

Motivazione

È necessario verificare l'attuazione del presente programma e il conseguimento dei suoi obiettivi e quindi vanno elaborati indicatori adeguati.

25 aprile 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma d'azione per l'ambiente 2001-2010
(COM(2001) 31 – C5-0032/2001 – 2001/0029(COD))

Relatore per parere: Emmanouil Bakopoulos

PROCEDURA

Nella riunione del 6 febbraio 2001 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore per parere Emmanouil Bakopoulos.

Nelle riunioni del 20 marzo e 24 aprile 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 38 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis (presidente), Emmanouil Mastorakis e Rijk van Dam (vicepresidenti), Emmanouil Bakopoulos (relatore per parere), Sir Robert Atkins, Rolf Berend, Freddy Blak (in sostituzione di Danielle Darras) Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo (in sostituzione di Luigi Cesaro), Gerard Collins, Alain Esclopé, Giovanni Claudio Fava, Jacqueline Foster, Jean-Claude Fruteau (in sostituzione di Garrelt Duin), Mathieu J.H. Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, María Izquierdo Rojo (in sostituzione di Mary Honeyball), Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Sérgio Marques, Erik Meijer, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Juan Ojeda Sanz, Josu Ortuondo Larrea, Karla M.H. Peijs, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Isidoro Sánchez García, Dana Rosemary Scallon, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Demetrio Volcic, Diana Wallis (in sostituzione di Paolo Costa), Mark Francis Watts e Jan Marinus Wiersma (in sostituzione di Joaquim Vairinhos).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Contenuto della proposta

Con la sua proposta di elaborare il Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea (2001-2010), la Commissione pone gli obiettivi e le priorità ambientali che saranno parte della strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile. Il Sesto programma fa seguito al quinto relativo al periodo 1992-1999. Questo programma prevede gli obiettivi e le priorità fondamentali della politica ambientale per i prossimi 10 anni e analizza le misure da prendere. Date le sfide e le occasioni che presenta la tutela dell'ambiente, la Commissione mira con questo programma a potenziare le misure che consentiranno di mantenere sano e pulito l'ambiente. In breve, le nuove misure possono essere descritte come segue:

- approccio strategico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali
- misure per far fronte ai mutamenti climatici
- tutela della natura e della varietà biologica
- ambiente e salute: prodotti chimici, fitofarmaci, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico
- impiego sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti
- relazioni internazionali dell'Unione per quanto riguarda le questioni ambientali.

Osservazioni

Questo nuovo programma della Commissione è da accogliere con favore perché risponde ad uno sviluppo economico costante che, parallelamente all'incremento demografico, determina un fortissimo aumento della domanda di risorse. Da questo punto di vista le nuove misure costituiscono un passo importante verso la protezione dell'ambiente.

Suscita tuttavia perplessità il fatto che la proposta affronti solo di sfuggita i temi riguardanti i trasporti, la politica regionale e il turismo, e ciò è inspiegabile se si pensa all'importanza che specie per quanto riguarda il settore dei trasporti, riveste un'efficace politica di tutela dell'ambiente. Se si esamina la distribuzione delle emissioni di particelle dannose tra i vari tipi di trasporti, si constata che ai trasporti su strada è da ascrivere l'84% delle emissioni nel settore dei trasporti e pertanto il 22% di tutte le emissioni di gas di serra dell'Unione. Occorre inoltre segnalare che i trasporti assorbono oltre il 30% di tutti i consumi di energia nell'Unione. È quindi chiaro che un progetto d'azione a tutela dell'ambiente, della durata di 10 anni, dovrebbe contenere riferimenti concreti a obiettivi della politica dei trasporti. La Commissione pone semplicemente talune priorità di carattere generale senza indicare obiettivi ben precisi sotto il profilo delle scadenze e delle quantità. Inoltre è molto limitato anche il riferimento alla politica regionale, malgrado sia chiara l'importanza dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per l'attuazione degli impegni assunti a Kyoto.

Infine, non viene sottolineata la necessità di coordinare le iniziative comunitarie esistenti tra e con le politiche degli Stati membri. In questo settore esistono tuttora ampie possibilità di apportare migliorie. Alla luce di quanto precede, il vostro relatore propone quindi alcuni emendamenti che mirano, da una parte, a migliorare e a rendere più chiaro il testo proposto e, dall'altra, a fare un riferimento più preciso agli obiettivi della politica dei trasporti e della politica regionale.

EMENDAMENTI

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 23
(23) A seguito della globalizzazione dell'economia un'azione ambientale su scala internazionale è sempre più necessaria e impone nuove risposte da parte della Comunità connesse alle politiche in materia di scambi commerciali, sviluppo e relazioni esterne.	(23) A seguito della globalizzazione dell'economia un'azione ambientale su scala internazionale è sempre più necessaria e impone nuove risposte da parte della Comunità connesse alle politiche in materia di scambi commerciali, trasporti , sviluppo e relazioni esterne.

Motivazione

È necessario definire chiaramente l'obiettivo di trasporti rispettosi dell'ambiente.

	Emendamento 2 Considerando 24
(24) Vista la complessità delle tematiche, l'attività legislativa in campo ambientale deve fondarsi su una solida valutazione scientifica ed economica che parta dalla conoscenza dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto, secondo quanto stabilito dall'articolo 174 del trattato.	(24) Vista la complessità delle tematiche, l'attività legislativa in campo ambientale deve fondarsi su una solida valutazione scientifica ed economica che parta dalla conoscenza dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto, secondo quanto stabilito dall'articolo 174 del trattato, e presupponga anche il miglioramento del coordinamento delle iniziative comunitarie esistenti tra esse, ma anche con le rispettive politiche degli Stati membri.

Motivazione

Esiste la possibilità di migliorare il coordinamento delle politiche comunitarie ma anche di associarle a quelle degli Stati membri.

¹ GU C non ancora pubblicato in GU.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 4, trattino 2

- protezione dei suoli contro l'erosione e l'inquinamento;

- protezione dei suoli contro l'erosione, l'inquinamento, ***l'impermeabilizzazione e lo sfruttamento eccessivo***;

Motivazione

Nella Comunità la funzione dei suoli è sempre più compromessa anche dall'impermeabilizzazione e da uno sfruttamento eccessivo.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 1, trattino 3 bis (nuovo)

- promuovere l'applicabilità del diritto ambientale.

Motivazione

È necessario rendere facilmente applicabile il diritto ambientale attraverso norme quanto più possibile concrete e verificabili piuttosto che attraverso il ricorso a disposizioni procedurali.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1, trattino 3 bis (nuovo)

- rafforzare gli strumenti di controllo e ispezione della Commissione per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione delle norme ambientali comunitarie.

Motivazione

Per favorire una più efficace applicazione delle norme ambientali comunitarie è opportuno conferire all'istituzione che funge da custode dei trattati, ossia la Commissione, gli strumenti più idonei a svolgere al meglio tale ruolo.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo)

- potenziare la ricerca in campo ambientale.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 8

- favorire la sottoscrizione di accordi ambientali con i settori industriali in materia di efficienza energetica;

- favorire la sottoscrizione di accordi ambientali con i settori industriali in materia di efficienza energetica **e di riduzione delle emissioni di CO₂**;

Motivazione

Si intende completare il testo per quanto riguarda gli obiettivi dei liberi accordi con i diversi settori dell'industria. Nel caso di specie si ricorda il libero accordo con l'industria automobilistica, che, secondo la Commissione, porterà ad una riduzione del 25% delle emissioni di CO₂ entro il 2008.

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 9

- individuare azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas di serra nel settore dell'aviazione se entro il 2002 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);

- individuare azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas di serra **nel settore dei trasporti in senso lato, e soprattutto** nel settore dell'aviazione se entro il 2002 non verranno approvate azioni analoghe in seno all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), **sulla base del Protocollo di Kyoto**;

Motivazione

Già ora, le emissioni di gas ad effetto serra sono riconducibili in buona parte al settore dei trasporti in senso lato, e lo saranno ancora maggiormente in futuro; di conseguenza, è necessario che ogni singolo modo di trasporto contribuisca alla riduzione delle emissioni

Si ricorda che l'impegno ad adottare misure speciali nel settore dei trasporti aerei figura nel Protocollo di Kyoto.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 9 bis (nuovo)

- favorire l'impiego di mezzi di trasporto maggiormente rispettosi dell'ambiente, attraverso soprattutto il potenziamento del ruolo dei trasporti urbani nell'ambito della riduzione delle emissioni di CO₂.

Motivazione

I trasporti eco-compatibili e soprattutto i trasporti urbani dovranno svolgere un ruolo centrale per quanto riguarda l'impegno a ridurre le emissioni di CO2.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 9 ter (nuovo)

- prevenire la crescita della domanda di trasporto e migliorare l'efficienza ambientale di tutti i modi di trasporto.

Motivazione

È necessario prevedere e contenere a monte le esigenze di trasporto, migliorando le prestazioni dei modi di trasporto sotto il profilo tecnologico per ridurre le emissioni di CO₂.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo)

- favorire la protezione dell'ambiente in quanto indicatore d'efficacia nel contesto complementare dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e degli strumenti finanziari di preadesione (ISPA, Saphard, Phare).

Motivazione

Il contributo dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e degli strumenti di preadesione è decisivo ai fini della realizzazione degli impegni assunti a Kyoto, e ciò deve essere sottolineato nel programma d'azione.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo)

- decentralizzare la gestione energetica e migliorare contemporaneamente la presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica a livello locale e regionale, attraverso la creazione di servizi di gestione e risparmio energetico nelle regioni, le isole e le città.

Motivazione

Il decentramento della politica energetica è di fondamentale importanza non soltanto per il suo successo, ma anche per la presa di coscienza dei cittadini per quanto riguarda la protezione dell'ambiente.

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 2

2. Elaborazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo.

2. Inquinamento, degrado ed erosione del suolo:

- elaborazione di una mappa europea dei suoli contaminati, degradati ed erosi, sulla base di criteri comuni per la descrizione e classificazione dei suoli;

- preparazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo;

- messa a punto di strumenti atti a ridurre le attività suscettibili di provocare l'inquinamento, il degrado o l'erosione del suolo.

Motivazione

È necessario esaminare nei dettagli questo problema ambientale.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 6, trattino 1

- preparazione di programmi nazionali e regionali in materia di silvicoltura e di gestione sostenibile di boschi e foreste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, in linea con le attività in corso nell'ambito del Forum intergovernativo sulle foreste e con la Conferenza ministeriale paneuropea sulla protezione delle foreste;

- sviluppo della silvicoltura nazionale e regionale e di una gestione sostenibile di boschi e foreste nell'ambito *dei programmi forestali o di altri strumenti analoghi degli Stati membri, così come nell'ambito* dei piani di sviluppo rurale, in linea con le attività in corso nell'ambito del Forum intergovernativo sulle foreste e con la Conferenza ministeriale paneuropea sulla protezione delle foreste;

Motivazione

Occorre menzionare nel programma il carattere prioritario delle tematiche forestali.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 7

7. Sviluppo di una strategia tematica per la protezione dell'ambiente marino.

7. Sviluppo di una strategia tematica per la protezione dell'ambiente marino **che preveda fra l'altro, l'approvazione e l'applicazione, senza indugio, delle misure legislative per la sicurezza in mare e la prevenzione dell'inquinamento..**

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione è poco chiaro e generico. L'emendamento mira invece ad introdurre un riferimento ad azioni concrete prese per tutelare l'ambiente marino dall'inquinamento.

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 4, trattino 1

- eliminazione graduale degli scarichi di sostanze pericolose nelle acque;

- eliminazione graduale degli scarichi di sostanze pericolose **e di sostanze prioritarie pericolose** nelle acque;

Motivazione

Necessità di uniformare la terminologia a quella della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Maggiore precisione delle norme giuridiche concernenti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi a breve distanza dal luogo in cui essi vengono prodotti.

Motivazione

Per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, è opportuno evitare inutili e lunghi percorsi di trasporto.

Emendamento 18
Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma nel corso dei primi quattro anni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale

1. La Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma nel corso dei primi quattro anni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale

relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

relazione intermedia, *fatte salve eventuali relazioni interlocutorie*, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

Motivazione

In qualunque momento è possibile procedere ad una revisione, parziale o generale, del programma al fine di migliorarlo.

17 aprile 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM(2001)0031 - C5-0032/2001 - 2001/0029(COD))

Relatrice per parere: Laura González Álvarez

PROCEDURA

Nella riunione del 6 marzo 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Laura González Álvarez.

Nelle riunioni del 22 marzo 2001, 10 aprile 2001 e 11 aprile 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli, (presidente); Roy Perry (vicepresidente); Laura González Álvarez (relatrice per parere); Herbert Bösch, Jonathan Evans, Janelly Fourtou, Margot Keßler, Jean Lambert, María Sornosa Martínez e Christian Ulrik von Boetticher.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Gli articoli 21 e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea stabiliscono il diritto di petizione.

I cittadini che si rivolgono alla commissione per le petizioni per denunciare violazioni del diritto comunitario contribuiscono al controllo dell'applicazione dello stesso.

La libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (direttiva 90/313/CEE) obbliga le autorità pubbliche a offrire ai cittadini informazioni complete e trasparenti che consentano loro di esercitare debitamente il loro diritto di petizione.

Più del 40% delle petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni riguarda ripetute violazioni della legislazione ambientale.

L'attività della commissione per le petizioni contribuisce alla partecipazione diretta dei cittadini alle istituzioni europee.

Nella sua comunicazione sul sesto programma di azione per l'ambiente la Commissione riconosce che la legislazione in materia ambientale e il rispetto della stessa costituiscono elementi essenziali per l'applicazione del piano di azione nei prossimi dieci anni.

Il quinto programma di azione della Comunità europea (1992-2000) "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" proponeva una gestione efficace dei trasporti, la riduzione del consumo di energia, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la riduzione dei rifiuti e azioni in cinque settori chiave: industria, energia, trasporti, agricoltura e turismo.

Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda la riduzione delle emissioni industriali, l'acidificazione causata dallo zolfo, la depurazione delle acque, ecc., sostanzialmente il quinto programma non ha soddisfatto le aspettative cui aveva dato origine e continuano a sussistere problemi ambientali molto gravi che occorre affrontare.

La perdita di biodiversità e habitat naturali, gli inquinanti atmosferici e idrici, la degradazione del suolo, l'accumulo di sostanze chimiche, l'inquinamento acustico e, soprattutto, il cambiamento climatico esigono misure che vadano nel senso di un vero e proprio "sviluppo sostenibile".

L'applicazione della legislazione vigente è imprescindibile se si vogliono risolvere con esito positivo i diversi problemi summenzionati.

Lo snellimento delle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano la legislazione europea e una maggiore rapidità per le procedure giuridiche avviate dinanzi alla Corte di giustizia contribuirebbero ad accrescere la credibilità delle istituzioni europee e la fiducia dei cittadini.

L'articolo 6 del trattato sancisce la necessità di integrare la politica in materia ambientale nel resto delle politiche dell'Unione, ma a tutt'oggi non sono stati compiuti progressi in questa strategia di integrazione.

CONCLUSIONI

A completamento degli emendamenti, la commissione per le petizioni presenta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori le seguenti riflessioni:

1. alla luce dell'esperienza della commissione per le petizioni, non sarà possibile attuare il sesto programma di azione senza il rigoroso rispetto della legislazione in materia ambientale, motivo per cui sarebbe necessario snellire le procedure di infrazione, incluse quelle avviate dinanzi alla Corte di giustizia;

2. il programma deve agevolare l'effettiva integrazione della politica in materia ambientale nelle altre politiche dell'Unione (economica, agricola, dei trasporti, regionale ecc.);
3. la proposta non stabilisce né obiettivi quantificati né calendari precisi per le diverse aree, opportunamente prescelte: cambiamento climatico, natura e biodiversità, ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti. Occorre presentare obiettivi concreti, calendari precisi e meccanismi di monitoraggio e di controllo dei progressi previsti;
4. bisogna tener conto dei criteri ambientali nei progetti e nei programmi finanziati dall'Unione europea ed è necessario poter ritirare i finanziamenti se tali progetti hanno effetti negativi sull'ambiente;
5. la ratifica e l'applicazione della Convenzione di Aarhus che prevede l'accesso all'informazione e alle procedure giudiziarie nonché il rispetto della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente faciliteranno la partecipazione dei cittadini e contribuiranno ad accrescere la credibilità delle istituzioni europee.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica, e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1 bis (nuovo)	<p><i>1 bis. Le risorse naturali del pianeta sono un bene inalienabile che appartiene all'umanità e ogni generazione che ne usufruisce è tenuta a conservarlo e a trasmetterlo a quelle future.</i></p>
Emendamento 2 Considerando 7 bis (nuovo)	<p><i>(7 bis) È necessario un monitoraggio costante e un controllo a posteriori dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente.</i></p>

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Tramite le petizioni al Parlamento europeo, i cittadini denunciano vieppiù il mancato rispetto, se non addirittura la violazione, delle norme comunitarie in materia di ambiente. È perciò necessario un controllo a posteriori.

Emendamento 3

Considerando 8

(8) La legislazione rimane l'elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale e la completa e corretta attuazione delle normative esistenti sarà una priorità.

(8) La legislazione rimane l'elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale e la completa e corretta attuazione delle normative esistenti sarà una priorità. ***Per applicare rigorosamente la legislazione in materia di ambiente può essere necessario mitigare le procedure di infrazione, nonché accelerare le azioni avviate presso la Corte di Giustizia.***

Motivazione

L'esame delle petizioni dimostra che la procedura dinanzi alla Corte di Giustizia, in particolare le fasi preparatorie, sono particolarmente lunghe e infruttuose.

Emendamento 4

Considerando 9

(9) L'integrazione delle considerazioni ambientali nelle politiche economiche e sociali è fondamentale per affrontare le cause delle pressioni ambientali e in questo senso sono necessari ulteriori progressi.

(9) L'integrazione delle considerazioni ambientali nelle politiche economiche e sociali, ***industriali, agricole, regionali e dei trasporti*** è fondamentale per affrontare le cause delle pressioni ambientali e in questo senso sono necessari ulteriori progressi.

Emendamento 5

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) I progetti e i programmi finanziati dall'Unione europea devono tenere debitamente conto dei criteri ambientali; qualora il loro impatto sull'ambiente si riveli negativo, le sovvenzioni possono essere ritirate.

Motivazione

Spesso i firmatari si stupiscono del fatto che taluni progetti nocivi all'ambiente si avvalgano del contributo finanziario della Comunità.

Emendamento 6 Considerando 25 bis (nuovo)

(5 bis) La ratifica e l'applicazione della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione e alle procedure giudiziarie, nonché un rispetto più rigoroso della direttiva 90/313/CEE sulla libertà di accesso all'informazione ambientale, agevoleranno la partecipazione dei cittadini alla tutela dell'ambiente e rafforzeranno la credibilità stessa delle istituzioni europee.

Motivazione

I cittadini europei lamentano troppo spesso di non disporre di informazioni sufficienti in materia di ambiente.

Emendamento 7 Considerando 25 ter (nuovo)

(25 ter) Una migliore presa in considerazione da parte delle autorità nazionali e comunitarie di denunce, petizioni ed esposti dei cittadini europei per danni all'ambiente è più confacente all'obiettivo di una migliore informazione e comunicazione reciproca.

Emendamento 8 Considerando 27

(27) A metà del programma si dovrebbe procedere a un riesame dei progressi realizzati e a una valutazione dell'eventuale necessità di modificarne l'orientamento,

(27) A metà del programma si dovrebbe procedere a un riesame dei progressi realizzati e a una valutazione dell'eventuale necessità di modificarne l'orientamento ***per meglio precisare gli scadenziari,***

quantificare gli obiettivi e i meccanismi di seguito e di controllo dei progressi previsti.

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 8, secondo trattino bis (nuovo)

- mettere a disposizione del grande pubblico informazione precisa sui danni più gravi all'ambiente, in particolare su quelli oggetto di una petizione al Parlamento europeo,

Emendamento 10

Articolo 5, paragrafo 3

3. Incentivo all'integrazione degli aspetti relativi alla protezione e al ripristino dei paesaggi nelle altre politiche.

3. Incentivo all'integrazione degli aspetti relativi alla protezione e al ripristino dei paesaggi nelle altre politiche, ***comprese quelle della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico e architettonico.***

Emendamento 11

Articolo 5, paragrafo 7 bis (nuovo)

(7 bis) Attuare una strategia tematica per la protezione delle riserve naturali e degli ecosistemi;

Motivazione

Il grave inquinamento della riserva naturale di Doñana, in Spagna, denunciato da una petizione, è prova palese della necessità di tale strategia.